



COMUNE DI NICHELINO

Città Metropolitana di Torino

Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria
(ai sensi della LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160., art. 1 commi 816-836)

Approvato con deliberazione di C.C. n.11 del 30.03.2021

modificato con deliberazione di C.C. n. 30 del 29.04.2021

modificato con deliberazione di C. C. n. 41 del 27.05.2021

modificato con deliberazione di C. C. n. del

INDICE
PARTE PRIMA
PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO,
E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

- Articolo 1 Oggetto del Regolamento
- Articolo 2 Concessioni e autorizzazioni
- Articolo 3 Semplificazione del procedimento di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni
- Articolo 4 Norme di riferimento
- Articolo 5 Avvio del procedimento amministrativo
- Articolo 6 Dichiarazione e Comunicazione
- Articolo 7 Termine per la definizione del procedimento amministrativo
- Articolo 8 Istruttoria
- Articolo 9 Conclusione del procedimento
- Articolo 10 Rilascio della concessione o autorizzazione - Durata
- Articolo 11 Contenuto ed efficacia del provvedimento
- Articolo 12 Principali obblighi del concessionario
- Articolo 13 Revoca, modifica, sospensione. Rinuncia
- Articolo 14 Decadenza automatica per mancato pagamento del canone
- Articolo 15 Altre cause di decadenza
- Articolo 16 Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive
- Articolo 17 Subentro
- Articolo 18 Rinnovo
- Articolo 19 Anagrafe delle concessioni o autorizzazioni

PARTE SECONDA
DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

- Articolo 20 Oggetto del canone
- Articolo 21 Ambito di applicazione del canone
- Articolo 22 Soggetto passivo
- Articolo 23 Soggetto attivo
- Articolo 24 Criteri per la graduazione e determinazione delle tariffe del canone
- Articolo 25 Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie
- Articolo 26 Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa
- Articolo 27 Modalità di determinazione del canone in base alla zona
- Articolo 28 Modalità di determinazione del canone in base a tipologia e finalità
- Articolo 29 Riduzioni e maggiorazioni

- Articolo 30 Esenzioni
- Articolo 31 Termini per il versamento del canone
- Articolo 32 Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi
- Articolo 33 Maggiorazioni e indennità
- Articolo 34 Rateazioni
- Articolo 35 Rimborsi
- Articolo 36 Mercati e fiere
- Articolo 37 Contenzioso
- Articolo 38 Trattamento dei dati personali

PARTE TERZA
DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

- Articolo 39 Gestione del servizio
- Articolo 40 Impianti di proprietà del Comune. Superfici
- Articolo 41 Canone sul servizio affissioni
- Articolo 42 Tariffe e maggiorazioni
- Articolo 43 Riduzione del canone
- Articolo 44 Esenzioni dal canone
- Articolo 45 Numerazione impianti
- Articolo 46 Modalità per il servizio affissioni
- Articolo 47 Divieti
- Articolo 48 Vigilanza sanzioni amministrative

PARTE QUARTA
DISCIPLINA TRANSITORIA

- Articolo 49 Norme transitorie
- Articolo 50 Entrata in vigore

PARTE PRIMA
PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO,
E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONI

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento istituisce il canone di cui all'articolo 1, commi da 816 a 836 della legge 27 dicembre 2019 n° 160, regola il procedimento di adozione e gli effetti del provvedimento di concessione o di autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari nel territorio del Comune di Nichelino, nonché l'applicazione del prelievo corrispondente.
2. Ai sensi del comma 816 il canone sostituisce i seguenti prelievi: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (CANONE NON RICONITORIO), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone riconitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai provvedimenti di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree private, sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio.
4. Il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal nuovo canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
5. Sono fatti salvi tutti i procedimenti speciali imposti dalla legge o dallo Statuto del Comune.
6. Oltre ad ogni disposizione di legge, valgono le altre norme regolamentari comunali relative all'occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla contabilità, ed ogni altra, in quanto compatibile.

Articolo 2

Concessioni e autorizzazioni

1. Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute da

una concessione o autorizzazione da parte del Comune, secondo i casi. Devono essere precedute da una concessione o autorizzazione del Comune anche le occupazioni di suolo, soprassuolo, e sottosuolo di tratti di strada appartenenti alle altre amministrazioni pubbliche, se comprese nel centro abitato.

2. Sono parimenti soggette a concessione o autorizzazione comunale le occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.
3. Tutte le esposizioni pubblicitarie di cui all'articolo 23 del codice della strada (D.Lgs. 285/1992) se insistenti o visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, devono essere precedute da una autorizzazione del Comune (o nulla osta fuori dai centri abitati su strade provinciali e di altri enti).
4. Secondo la disciplina del presente regolamento devono essere dichiarate al Comune le esposizioni pubblicitarie diffuse mediante:
 - a. veicoli di trasporto pubblico con licenza rilasciata dal Comune;
 - b. altri veicoli di proprietà o utilizzo di imprese con sede nel Comune;
 - c. tutte le altre esposizioni pubblicitarie per le quali non è dovuta l'autorizzazione da parte del Comune, ma visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale
5. Le convenzioni che attribuiscono al Comune l'amministrazione di beni appartenenti al demanio di altri enti, determinano la competenza al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni relative. Qualora non la definiscano espressamente, la competenza si intende dell'ente che ha l'amministrazione del bene.
6. Si applicano le disposizioni del presente regolamento, in quanto compatibili, anche quando il Comune debba formulare un parere (eventualmente nulla-osta) per occupazioni relative a strade e beni di altre amministrazioni.
- 6bis. L'istanza o dichiarazione di occupazione suolo pubblico di cui agli artt. 5 e 6 che comporti anche la manomissione del suolo pubblico, dovrà essere annessa all'istanza di autorizzazione manomissione del suolo di cui al regolamento comunale.
7. In caso di necessità ed urgenza per evitare danni a persone ovvero gravi danni alle cose, si può procedere ad occupazione di suolo pubblico dandone immediata comunicazione al Comune. Alla dichiarazione è allegato l'eventuale verbale della autorità pubblica che è stata fatta intervenire per la situazione di pericolo determinatasi. Qualora non venga riconosciuta la necessità ed urgenza dell'occupazione, quest'ultima si riterrà abusiva.
8. Per l'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, ovvero la presa d'atto della denuncia d'inizio attività nei casi in cui sia consentita, si rimanda integralmente al Regolamento del commercio su aree pubbliche approvato con Delibera n. 11 del 27/02/201

Articolo 3

Semplificazione del procedimento di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni

1. L'atto di concessione o autorizzazione è emesso dall'ufficio SUAP del Comune o altro ufficio competente secondo l'organizzazione comunale, anche sulla base dei pareri,

vincolanti o consultivi, espressi dagli altri uffici competenti dell'ente o di altre amministrazioni pubbliche.

2. Ogni atto di concessione o autorizzazione o dichiarazione/comunicazione verrà trasmesso dal SUAP o altro ufficio competente al soggetto che provvede alla gestione del canone al momento del rilascio.
3. Il SUAP e il soggetto che provvede alla gestione del canone raccolgono tutte le domande di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi pubblici e alla esposizione pubblicitaria, nonché le eventuali comunicazioni corrispondenti, tenendone un archivio anche informatico.
4. Le istanze sono presentate allo sportello unico delle attività produttive tramite il portale telematico di impresainungiorno.gov.it o altro sportello telematico suap individuato dal comune o altro sportello indicato per ciascun procedimento. Il soggetto gestore del canone informa gli utenti sui procedimenti amministrativi relativi al rilascio delle concessioni e autorizzazioni. Per ciascun procedimento viene pubblicato sul sito del Comune in modo trasparente e facilmente fruibile agli utenti l'ufficio competente a ricevere l'istanza, la durata del procedimento e l'ufficio competente al rilascio del provvedimento.
- 4bis. E' ammessa la presentazione dell'istanza/dichiarazione in formato cartaceo presso l'ufficio protocollo del comune, soggetto ad apposizione di marca da bollo da € 16,00, da parte di soggetti privati privi di partita IVA (non rientrano in questa fattispecie gli enti, associazioni, organizzazioni di vario genere, amministratori di condominio, ancorché privi di partita IVA che dovranno presentare le istanze tramite il portale telematico) per le seguenti fattispecie:
 - a. passo carraio
 - b. traslochi
5. L'ufficio competente al rilascio della concessione o autorizzazione, con facoltà di delega al gestore del canone, organizza un sistema di comunicazione telematica con il cittadino o impresa richiedente, che consenta di presentare le domande e i documenti, e di seguire e partecipare all'istruttoria. Lo stesso sistema può essere utilizzato dagli uffici per la resa dei pareri, e l'approvazione del provvedimento finale del procedimento.
6. Il gestore del canone, se delegato dall'ufficio competente, provvede a raccogliere la documentazione necessaria all'istruttoria, in base alla regolamentazione comunale e all'indicazione dell'ufficio competente al rilascio del provvedimento finale.
7. Nell'autorizzazione di cui ai commi precedenti è inserita un'apposita clausola contrattuale in base alla quale il gestore del canone è tenuto ad accettare - e far accettare agli inserzionisti pubblicitari che utilizzino quegli impianti- il Codice di Autodisciplina Pubblicitaria, con particolare riferimento ai principi in esso espressi in materia di dignità delle persone dagli art.9 (che impedisce il ricorso in pubblicità ad affermazioni o rappresentazioni di violenza fisica o morale o tali che, secondo il gusto o la sensibilità dei consumatori, debbano ritenersi indecenti, volgari o ripugnanti) e 10 (secondo cui la pubblicità non deve offendere le convinzioni morali, civili e religiose dei cittadini e deve rispettare la dignità delle persone in tutte le sue forme ed espressioni evitando ogni forma di discriminazione, compresa quella di genere). L'accettazione del Codice può operare anche in chiave preventiva consentendo, nei casi dubbi, di invitare l'inserzionista

pubblicitario a sottoporre il proprio messaggio allo scrutinio preventivo del Comitato di Controllo IAP.

Articolo 4

Norme di riferimento

1. Per il rilascio delle autorizzazioni a diffusione di messaggi pubblicitari di ogni tipo, si fa riferimento al piano generale degli impianti approvato con Delibera di G.C. n. 1061 del 26/7/1995 e smi, e al Regolamento Comunale per la disciplina dell'installazione dei mezzi pubblicitari approvato con Delibera di G.C. n 1265 del 11/10/1995, dove sono individuate le tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale e la determinazione quantitativa dei manufatti, la tipologia, le caratteristiche tecniche le rispettive dimensioni nonché la superficie massima ammessa per ogni tipologia di destinazione.
2. Le relative norme si applicano in quanto non derogate nel presente regolamento.
3. Con riferimento al Piano Generale degli Impianti di cui al punto 1, viene demandato alla Giunta Comunale l'adozione di un disciplinare tecnico ove sia previsto:
 - a) l'individuazione e modifica delle aree/vie rientranti nelle zone A e B di cui all'art 4 del piano. All'interno della Zona A vanno individuate quelle rientranti nelle A1-A2-A3-A4;
 - b) l'individuazione delle aree/vie rientranti nella categoria Microaree di cui all'art 12 del piano;
 - c) definisce le aree di collocazione dei cartelli ubicazionali nell'ambito di quanto stabilito dall'art 134 regolamento di esecuzione del Codice della strada.
 - d) Rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - divieto di installare impianti pubblicitari nella Piazza di Vittorio e Barile antistante il palazzo Comunale, piazza Camandona, marciapiede di via torino dal civico 58 al civico 48 angolo via xxv aprile antistante la piazza camandona, piazza Aldo Moro, zona del castello;
 - nelle microaree sono ammessi solo impianti a scopo di pubblicità istituzionale temporanei o permanenti stabiliti dalla Giunta Comunale senza ancoraggio al suolo; sono ammessi anche impianti commerciali che pubblicizzano iniziative comunali o di altri enti e/o concessionari di beni comunali (es. Teatro, impianti sportivi ecc...)
 - la Giunta Comunale può stabilire prescrizioni o limitazioni all'installazione di specifici impianti pubblicitari e/o con riferimento a particolari zone o vie.
 - divieto di installazione di mezzi pubblicitari di ogni tipo nei seguenti punti:
 - sui pali di supporto degli impianti di pubblica illuminazione;

- [REDACTED] sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e segnalamento;
- [REDACTED] sulle alberature;
- [REDACTED] sugli impianti di segnaletica verticale.

- è ammessa la collocazione di indicatori di attività con frecce direzionali o cartelli ubicazionali sui marciapiedi di larghezza superiore a mt 3 (salvi casi particolari) previo parere dell'ufficio viabilità polizia municipale;
- è vietata la collocazione di cartelli ubicazionali in aderenza ad edifici od aree retrostanti soggette a vincolo storico, culturale o paesaggistico ambientale;
- la giunta comunale stabilisce, per i cartelli ubicazionali o di indicazione attività, le distanze da altri mezzi o cartelli e dai segnali stradali; le altezze e le dimensioni massime; le tipologie di moduli ammessi, altre caratteristiche tecniche ritenute necessarie
- la Giunta comunale stabilisce il periodo transitorio di adeguamento alle nuove disposizioni in sede di primo rinnovo/proroga successivo all'entrata in vigore.

Articolo 5

Avvio del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo per il rilascio della concessione o autorizzazione per l'occupazione di spazi pubblici inizia con la presentazione della domanda allo sportello telematico SUAP del Comune o ad altro sportello indicato per ciascun procedimento. Nel caso in cui venga richiesta la manomissione del suolo pubblico, potranno essere presentate istanze/dichiarazioni contestuali. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se prevista dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:

- a) i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale e, se esistente, della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;
- b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta. Eventualmente anche mediante l'indicazione del luogo esatto della collocazione individuato e definito sulla cartografia comunale;
- c) l'entità espressa in metri quadrati e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
- d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
- e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;

- f) l'eventuale intenzione di utilizzare una parte di essa per svolgervi una attività di vendita diretta di prodotti da parte di un imprenditore, con indicazione precisa dell'area su cui si svolgerà tale attività;
 - g) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute per la occupazione.
2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi al particolare tipo di occupazione. Nei casi previsti dalla legge sono ammesse le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. In particolare in relazione al tipo di occupazione alla domanda dovrà essere allegata:
- a) planimetria quotata in scala non inferiore a 1/100 evidenziante l'ubicazione dell'area con indicazione degli ingombri delle occupazioni e degli spazi viari che restano transitabili da veicoli e pedoni, sottoscritta da tecnico abilitato iscritto ad ordine/collegio;
 - b) documentazione fotografica;
 - c) progetto del manufatto e relativa descrizione tecnica sottoscritta da tecnico abilitato iscritto ad ordine/collegio.
3. In relazione al tipo di occupazione dovrà essere allegata una dichiarazione dal seguente contenuto:
- che tutto quanto collocato è stato calcolato, realizzato e posto in opera, tenendo conto della natura del terreno, della spinta del vento e del carico neve, in modo da garantirne la stabilità come previsto dall'art. 53 comma 3 del DPR 16/12/92, n.495;
 - di mantenere l'occupazione nel pieno rispetto delle norme del Decreto Legislativo 30/04/1992 N.285, evitando accuratamente di creare situazioni di pericolo o intralcio per la circolazione e i pedoni;
 - di rispettare le disposizioni normative in materia igienico-sanitaria, di tutela e decoro dell'ambiente, di salvaguardia della sicurezza e incolumità pubblica;
 - di essere in regola con il pagamento dei tributi locali laddove il soggetto richiedente sia già titolare di attività d'impresa nel territorio del Comune di Nichelino ai sensi dell'art. 15 ter del D.L. n. 34/2019 convertito dalla Legge n. 589/2019. Sono ammesse regolarizzazioni con piani di dilazione. Il piano di dilazione si attiva con il versamento della prima rata.
4. Per le occupazioni per le quali si richiede il rilascio del titolo abilitativo edilizio, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, il richiedente l'occupazione dovrà presentare l'istanza correlata dalla relativa documentazione, in allegato all'istanza edilizia, all'ufficio suap o ufficio competente del Comune, secondo quanto previsto dalla specifica normativa vigente in materia.
5. Per gli attraversamenti del suolo con condutture elettriche ed altri impianti, ferme restando le vigenti normative, il comune può chiedere a corredo della domanda, tutti gli elementi

relativi alle linee, alle strutture ed alla stabilità dei supporti, imponendo adozione di dispositivi ritenuti necessari a salvaguardia della sicurezza nel transito.

6.La domanda di autorizzazione all'installazione di un mezzo pubblicitario, o comunque alla esposizione pubblicitaria, deve essere indirizzata allo sportello telematico SUAP del Comune o ad altro sportello indicato per ciascun procedimento. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se prevista dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:

- a. i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale o della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;
- b. l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici presso i quali viene richiesta l'installazione del mezzo pubblicitario, oppure, ove non vi sia installazione o la stessa sia su suolo privato, quelli da cui è più immediatamente visibile l'esposizione pubblicitaria. Eventualmente anche l'indicazione del luogo esatto della collocazione sulla cartografia comunale.
- c. la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione pubblicitaria, la dimensione, la durata della installazione o esposizione richiesta;
- d. il contenuto del messaggio pubblicitario;
- e. la ragione per la quale è richiesta;
- f. la descrizione particolareggiata dell'installazione o della esposizione da eseguire, con le sue dimensioni, caratteristiche, colori, disegno;
- g. l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute;
- h. l'assenso del proprietario dell'immobile se diverso dal richiedente;
- i. in relazione al tipo di esposizioni pubblicitarie alla domanda dovrà essere:
 - 1) allegata documentazione fotografica dalla quale risulti la posizione riferita all'edificio specifico o all'ambiente circostante (fotografia particolare), nonché il contesto architettonico del quale l'edificio stesso fa parte (fotografia d'insieme);
 - 2) allegato progetto dal quale risulti un prospetto a sezione (scale 1/20 o 1/50, comunque tale da rendere leggibile il grafico, gli ingombri e le dimensioni massime) e l'aspetto stesso in relazione al luogo d'inserimento o parte di facciata che viene ad essere interessata;
 - 3) allegata un'autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità e la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e delle persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
 - 4) allegata per gli impianti luminosi o che richiedono comunque l'utilizzo di elettricità, una dichiarazione che l'impianto elettrico del manufatto luminoso che si intende collocare sarà realizzato ed installato a norma di legge.

- 5) per la pubblicità effettuata mediante striscioni o simili, che attraversino strade o piazze, è richiesta, in allegato alla domanda, solo la presentazione di un bozzetto completo delle misure del mezzo ed una documentazione fotografica dei luoghi interessati.
 - 6) allegata dichiarazione di essere in regola con il pagamento dei tributi locali laddove il soggetto richiedente sia già titolare di attività d'impresa nel territorio del Comune di Nichelino ai sensi dell'art. 15 ter del D.L. n. 34/2019 convertito dalla Legge n. 589/2019. Sono ammesse regolarizzazioni con piani di dilazione. Il piano di dilazione si attiva con il versamento della prima rata.
7. Il titolare del mezzo pubblicitario, prima della installazione di striscioni che attraversino strade o piazze, ed in genere di tutte le pubblicità che comportino il rischio di danni a terzi, deve stipulare idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi avente durata pari al periodo autorizzato e riferita anche ai rischi connessi alla installazione e rimozione del mezzo. Nei rapporti con i terzi il Comune resta, comunque, completamente sollevato da ogni responsabilità onere e gravame. Copia della polizza assicurativa dovrà essere trasmessa al Comune.
8. Per ciascuna tipologia di occupazione o diffusione dei messaggi pubblicitari è determinato il relativo procedimento amministrativo, la documentazione necessaria, il termine di conclusione del procedimento, l'ufficio competente alla ricezione dell'istanza e l'ufficio competente al rilascio del provvedimento.
9. Quando l'autorizzazione è subordinata al rilascio di pareri vincolanti di altri enti l'istanza deve essere corredata dalla documentazione da inviare all'Ente che rilascia il parere.
10. Quando una esposizione pubblicitaria determini anche una occupazione di spazi ed aree pubbliche ai fini del presente regolamento, la domanda, contenente i diversi elementi, è unica.
11. Nei casi di cui al precedente comma il provvedimento di concessione, emanato nel rispetto di tutte le norme, comprende l'autorizzazione all'esposizione pubblicitaria ed all'occupazione del suolo pubblico.
12. Al fine di semplificare gli adempimenti degli utenti il Comune predispone e distribuisce dei modelli esemplificativi secondo i tipi di occupazione, installazione o esposizione, con l'indicazione dei contenuti e dei documenti richiesti.

Articolo 6

Dichiarazione e comunicazione

1. La domanda di autorizzazione non è necessaria e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune , prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione dei messaggi pubblicitari, nei casi di occupazioni o di forme pubblicitarie realizzate tramite:

- a) locandine;
- b) pubblicità su autoveicoli;
- c) tutte le esposizioni pubblicitarie che ai sensi del D.Lgs. 285/1992 e delle vigenti normative non necessitano di autorizzazione amministrativa;
- d) avvisi di locazione e vendita di immobili;
- e) installazione di insegne, mezzi pubblicitari, vetrofonie ecc...nelle gallerie dei centri commerciali e comunque effettuati all'interno di locali aperti al pubblico e non visibili all'esterno;
- f) inserimento di messaggi pubblicitari su tende e simili annesse ad esercizi commerciali e già autorizzate;
- g) variazione del soggetto titolare di concessione o autorizzazione all'installazione del mezzo pubblicitario;
- h) variazioni del mezzo pubblicitario laddove non vi sia modifica sostanziale delle dimensioni o della struttura effettuata dal medesimo titolare o dal subentrante. Sono comprese la modifica della pubblicità esposta quale il cambiamento delle forme o degli strumenti del messaggio;
- i) occupazioni e forme pubblicitarie esenti;
- j) trasferimento del mezzo pubblicitario in strutture già esistenti;
- k) installazione di vetrofonie e messaggi pubblicitari visibili da luogo pubblico, ed eventuali proroghe;
- l) occupazioni per il commercio su area pubblica nei posteggi in zona di sosta prolungata, ed eventuali proroghe;
- m) occupazione per cantieri edili inferiori a 30 gg, ed eventuali proroghe/rinnovi;
- n) occupazioni per traslochi, ed eventuali proroghe;
- o) occupazione suolo per interventi in caso di necessità e urgenza per evitare danni a persone ovvero gravi danni alle cose;

- 1 bis. Le dichiarazioni/comunicazioni sono presentate allo sportello unico delle attività produttive tramite il portale telematico di impresainungiorno.gov.it o altro sportello telematico SUAP individuato dal Comune o altro sportello indicato per ciascun procedimento;
2. La dichiarazione non è soggetta ad imposta di bollo e può essere presentata contestualmente nel procedimento unico per l'avvio dell'impresa ai sensi del D.Lgs 222/2016. La dichiarazione è trasmessa dal Comune al soggetto che provvede alla gestione del canone.
3. Le dichiarazioni e comunicazioni hanno validità decorsi 30 gg dalla ricevuta di presentazione fatto salvo il diniego istruttorio.
- 3 bis. Le dichiarazioni per installazioni di cantieri per periodi inferiori o uguali a 30gg, hanno effetto decorsi 10 gg dalla presentazione fatto salvo il diniego istruttorio. Ai fini della validità occorre allegare la ricevuta di versamento del canone unico e la comunicazione

dell'effettuazione dell'intervento ai sensi dell' art 24 del regolamento di polizia urbana, da presentare alla polizia municipale settore viabilità.

3 ter. La dichiarazione per effettuazione di traslochi ha validità decorsi 10gg dalla data di presentazione fatto salvo il diniego istruttorio. Ai fini della validità occorre allegare la ricevuta di versamento del canone unico e la comunicazione ai sensi art 26 del regolamento di polizia urbana da presentare alla polizia municipale settore viabilità.

3 quater. la dichiarazione per effettuazione di vetrofanie ha validità decorsi 10 gg dalla data di presentazione fatto salvo il diniego istruttorio. Ai fini della validità occorre allegare la ricevuta del versamento del canone unico.

4. La diffusione di messaggi pubblicitari visibili dal territorio comunale deve essere dichiarata al Comune prima della esposizione in tutti i casi in cui la concessione o l'autorizzazione siano state rilasciate da altri Enti.

5. E' soggetta a sola comunicazione da presentare all'ufficio competente comunale anche contestualmente nel procedimento unico per l'avvio dell'impresa ai sensi del D.Lgs 222/2016 :

a)l'occupazione temporanea di suolo in prossimità dei mercati cittadini con banchetti e stand ai fini promozionali ed espositivi. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 208 del TULPS e vigente regolamento comunale di polizia urbana nel caso di esposizione di merci. L'autorizzazione all'occupazione è subordinata al parere preventivo favorevole dell'ufficio polizia annonaria ed alla corresponsione del canone;

6. La dichiarazione deve contenere:

- a) i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale o della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;
- b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici presso i quali viene richiesta l'installazione del mezzo pubblicitario, oppure, ove non vi sia installazione o la stessa sia su suolo privato, quelli da cui è più immediatamente visibile l'esposizione pubblicitaria.
- c) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione pubblicitaria, la dimensione, la durata della installazione o esposizione richiesta;
- d) il contenuto del messaggio pubblicitario;
- e) la ragione per la quale è presentata;
- f) la descrizione particolareggiata dell'installazione o della esposizione da eseguire,con le sue dimensioni, caratteristiche, colori, disegno;
- g) l'autorizzazione precedente già rilasciata ed oggetto della variazione;
- h) l'atto di trasferimento;
- i) i bozzetti fotografici del nuovo mezzo pubblicitario e dei messaggi o vetrofonie;
- j) il motivo e l'oggetto dell'occupazione;

- k) la durata dell'occupazione, la dimensione e l'esatta ubicazione della stessa eventualmente corredata da elaborati progettuali;
 - l) la dichiarazione, in caso di cantieri, traslochi da presentare all'ufficio viabilità della polizia municipale ai sensi art 24 e 26 del regolamento polizia urbana;
 - m) la eventuale dichiarazione che l'intervento è soggetto ad autorizzazione di manomissioni suolo;
 - n) la ricevuta di versamento del canone unico;
 - o) di essere in regola con il versamento dei tributi locali. Sono ammesse le regolarizzazioni con piani di dilazione. Il piano di dilazione si attiva con il versamento della prima rata.
7. In caso di installazione di vetrofonie/messaggi temporanei la comunicazione deve contenere:
- a) i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale o della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;
 - b) il luogo di esposizione del messaggio pubblicitario;
 - c) il periodo di esposizione del messaggio pubblicitario;
 - d) la dimensione e tipologia di ogni messaggio pubblicitario (monofacciale o bifacciale, luminoso od opaco ecc....);
 - e) la descrizione del mezzo pubblicitario, allegare eventualmente una fotografia o progetto della vetrina allestita.

Articolo 7

Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso, è di 30 giorni dalla data di protocollazione della domanda presso l'ufficio competente, fatti salvi diversi termini che devono essere indicati per ciascun procedimento.
2. Qualora sia necessario acquisire il parere di più servizi ovvero il parere di altri enti, il termine è elevato a 90 giorni.
3. Il SUAP o altro ufficio competente richiede il parere agli Enti interessati trasmettendo l'istanza con la documentazione necessaria.
4. Per l'installazione di nuovi mezzi pubblicitari o di modifica dimensionale in ampliamento degli stessi è sempre obbligatorio il parere dell'ufficio viabilità della polizia municipale per la verifica prescrizioni contenute nell'art 23 del D. Lgs. 285/1992 ed art 51 del regolamento di attuazione.
5. L'ufficio suap o competente può richiedere il parere di viabilità in caso di presentazione di dichiarazioni laddove lo ritenga necessario ai fini della valutazione del rispetto delle norme del codice della strada(art 20, 23 e 27 ed art 47 e seguenti del regolamento di esecuzione).
6. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso alla occupazione, o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria.
7. In caso di istanze collegate a procedimenti edilizi, l'autorizzazione o concessione è rilasciata contestualmente al rilascio del titolo abilitativo edilizio.

8. Il soggetto richiedente può presentare al suap o ufficio competente istanze di parere preventivo al fine di valutare l'idoneità dell'occupazione o dell'installazione del mezzo pubblicitario.

Articolo 8

Istruttoria

1. L'ufficio responsabile dell'istruttoria, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
 2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione o installazione richiesta, o della esposizione pubblicitaria, o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione di cui all'articolo 5, il responsabile formula all'interessato, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, una richiesta di integrazione.
 3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla richiesta. Detto termine deve essere sempre comunicato al richiedente.
 4. L'ufficio competente procederà a richiedere all'ufficio tributi la sussistenza della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti ai sensi dell'art. 15 ter del D.L. n. 34/2019 convertito dalla Legge n. 589/2019. Dell'esito della verifica l'ufficio competente darà comunicazione al richiedente assegnando il termine di 15 giorni per la regolarizzazione anche dilazionata secondo le indicazioni dell'ufficio tributi comunale. L'inottemperanza comporta il diniego al rilascio dell'autorizzazione.
 5. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l'integrazione richiesta è presentata all'ufficio.
 6. L'Ufficio responsabile dell'istruttoria verifica la completezza e la regolarità della domanda, comunica l'avvio del procedimento ove necessario e provvede ad inoltrare la domanda stessa agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la tipologia dell'occupazione o esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri.
 7. Decorso il termine di conclusione del procedimento senza che sia intervenuta l'integrazione o regolarizzazione della domanda, viene comunicato dal suap o ufficio competente il diniego al rilascio.
- 7bis. Il provvedimento autorizzativo ai fini dell'occupazione suolo deve essere rilasciato entro 30 gg. In caso di superamento, fatto salvo la sospensione del termine per richieste istruttorie, l'istanza è respinta.
- 7ter. Il rilascio dell'autorizzazione per installazione dei mezzi pubblicitari deve concludersi entro 30 gg. In caso di superamento, fatto salvo la sospensione del termine per richieste istruttorie, l'istanza è respinta.

7quater. In caso di autorizzazioni temporanee i termini istruttori si riducono a 15 gg.

7. quinques. In caso di istanze per collocazione o modifica di insegne di esercizio si applica il silenzio assenso fatto salvo il caso di collocazione in zone o edifici soggetti a vincoli.
8. Le dichiarazioni e comunicazioni sono soggette a procedimento istruttorio di verifica da parte dell'ufficio competente da concludersi entro 30 gg dalla ricezione. Il termine può essere interrotto o sospeso per richiesta di integrazioni documentali e specificazioni. Il soggetto dichiarante è tenuto ad ottemperare alla richiesta dell'ufficio competente entro 5 gg ovvero entro il termine stabilito dall'ente. Dalla data di presentazione dell'integrazione decorrono nuovamente i termini interrotti o sospesi. Laddove il soggetto dichiarante non ottemperi alle richieste istruttorie dell'ufficio competente entro il termine stabilito, si procederà a sospensione dell'occupazione o dell'utilizzo del mezzo pubblicitario fino a mesi 3 fatte salve l'applicazione delle sanzioni previste dal codice della strada e regolamento di esecuzione.
- 8bis. Le dichiarazioni soggette al termine dei 10gg di cui all'art 6 c. 3bis, 3ter, 3quater sono soggette ad istruttoria da completare entro 5 gg dalla data di protocollo
9. Tutte le autorizzazioni, concessioni, dichiarazioni e comunicazioni devono essere trasmesse dall'ufficio competente al soggetto gestore del canone e altri soggetti interessati (es. nel caso di nuove occupazioni va comunicato anche al soggetto gestore della Tariffa rifiuti).
10. Le dichiarazioni e comunicazioni di cui all'art.6 c.1 lettere da a) ad l) hanno effetto per gli anni successivi purchè non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare del canone dovuto.

Articolo 9

Conclusione del procedimento

1. L'Ufficio responsabile dell'istruttoria, terminata l'istruttoria comprendente tutti i pareri eventualmente richiesti, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti, con una proposta di provvedimento conclusivo, all'ufficio competente per l'emissione del relativo provvedimento di concessione o di autorizzazione, ovvero di diniego dello stesso.
2. L'ufficio suap o altro l'ufficio competente trasmette copia del provvedimento rilasciato al soggetto gestore.

Articolo 10

Rilascio della concessione o autorizzazione – Durata

1. Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:

- a) pagamento, se dovuto per l'atto, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta;
 - b) pagamento dei diritti relativi all'atto, ovvero delle altre spese relative a ciascun tipo di procedimento ove previsto dalle norme vigenti;
 - c) rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'amministrazione;
 - d) versamento del deposito cauzionale ove richiesto, e nella misura stabilita dall'ufficio;
 - e) pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dalla parte seconda del presente regolamento.
2. Il deposito cauzionale è imposto nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico possa arrecare dei danni alle strutture pubbliche. L'entità della cauzione è stabilita dall'Ufficio Tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. Laddove sia richiesta l'autorizzazione per manomissione suolo, si applica quanto previsto dall'art. 6 del vigente regolamento comunale di manomissione suolo, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 16.03.2007. Negli altri casi l'entità della cauzione è stabilita da un minimo pari ad € 500,00 ad un massimo di € 1.500,00 per ciascuna occupazione. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, compreso quello di assolvimento del canone. È restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della conclusione dell'occupazione, dell'inesistenza di danni, del perfetto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione. La verifica stessa deve avvenire entro trenta giorni dalla domanda del concessionario che abbia concluso l'occupazione.
3. La cauzione può essere sostituita da una fideiussione bancaria ovvero da un'altra garanzia, prevista dalla legge.
4. E' consentita, nel rispetto delle procedure di cui all'art. 6, l'occupazione di aree o spazi pubblici, nella misura strettamente necessaria in caso di comprovata urgente necessità, per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano indugio alcuno, purchè venga contestualmente presentata la relativa dichiarazione di occupazione anche breve al Comune. In mancanza della stessa, l'avvenuta occupazione è considerata abusiva. L'ufficio competente provvede ad accettare la sussistenza delle condizioni di urgenza e quindi a comunicare la stessa al soggetto gestore. Laddove l'istruttoria è negativa, l'occupazione si considera abusiva. Rientrano nelle occupazioni di emergenza tutte quelle attività necessarie per la salvaguardia dell'utenza, l'eliminazione del pericolo e il ripristino dell'erogazione dei servizi pubblici.
5. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento sono validi anche ai fini dell'applicazione delle norme previste dal Titolo II capo I del dlgs 285 del 30.4.1992 ed smi ma non sostituiscono in alcun modo i necessari titoli edilizi di cui al TU in materia edilizia (dpr 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni).
6. La durata delle concessioni per occupazione con spazi e dehor, tende da parte di pubblici esercizi autorizzati è rilasciata per anni 5 salvo rinnovo o proroga da presentare entro 30 gg precedenti la data di scadenza.

7. La durata delle concessioni per occupazione dehor ai sensi art 2 bis fronte esercizi di vicinato alimentare o panifici (art 3 e 4 DL 223/2006), è rilasciata per anni 5 salvo rinnovo o proroga da presentare entro 30 gg precedenti la data di scadenza.
8. La durata delle concessioni per occupazione con chioschi o altre occupazioni con manufatti ad uso funzionale di tipo permanente (es. padiglioni) è di anni 10 rinnovo o proroga da presentare entro 30 gg precedenti la data di scadenza.
9. La durata delle concessioni per occupazioni destinate ad esposizione merci ed altre fattispecie previste dal regolamento di polizia urbana (carico scarico, ecc.) a servizio di esercizi commerciali ed artigianali è di 5 anni salvo rinnovo o proroga da presentare entro 30 gg precedenti la data di scadenza.
10. Laddove l'autorizzazione relativa all'occupazione suolo sia scaduta e non rinnovata o prorogata entro i successivi 3 mesi, occorre procedere a presentare nuova istanza di autorizzazione presso l'ufficio competente.
11. Le autorizzazioni per l'installazione di mezzi pubblicitari di cui all'art. 23 del dlgs 285/92 e art. 47 e seguenti del regolamento di attuazione D.Lgs 495/92 hanno validità massima triennale salvo rinnovo o proroga.
12. Le dichiarazioni/ comunicazioni hanno efficacia per il periodo di validità di autorizzazione dell'impianto pubblicitario.
13. Le altre installazioni soggette a sola dichiarazione/comunicazione hanno durata massima stabilità nella stessa.
14. Laddove l'autorizzazione/dichiarazione relativa all'installazione del mezzo pubblicitario sia scaduta e non rinnovata o prorogata entro i successivi 3 mesi, occorre procedere a presentare nuova istanza di autorizzazione/dichiarazione presso l'ufficio competente.

Articolo 11

Contenuto ed efficacia del provvedimento

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione di occupazione suolo pubblico deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
 - a. l'ubicazione precisa dell'occupazione;
 - b. la misura della superficie espressa in metri quadrati dell'occupazione;
 - c. la misura ed indicazione dell'area, eventualmente parziale, su cui viene esercitata una attività di vendita di prodotti da parte di un imprenditore commerciale;
 - d. la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - e. gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
 - f. l'importo dovuto del canone di cui al successivo articolo 20 e seguenti del presente regolamento.
2. Il provvedimento di concessione o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari in quanto proprietari o beneficiari del mezzo pubblicitario
 - a. l'ubicazione del mezzo;

- b. misura ed indicazione dell'area su cui si possa effettuare l'installazione;
 - c. la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione autorizzati, la superficie ed il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - d. la durata dell'esposizione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - e. gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
 - f. l'importo dovuto del canone di cui alla parte seconda del presente regolamento.
3. La concessione o autorizzazione acquista efficacia al momento della consegna al destinatario o suo delegato da parte dell'ufficio responsabile del procedimento o del gestore del canone, previo pagamento della prima rata ovvero della rata unica del canone.
 4. Le concessioni o autorizzazioni per le occupazioni con ponteggi, steccati e simili sono soggette alle disposizioni del presente regolamento salvo si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore ad una giornata.
 5. Il titolo autorizzativo per tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi e negli archi di porticato è rilasciato nel rispetto dell'art. 107 del nuovo regolamento edilizio e smi.
 6. Nel caso di ponteggi o manufatti installati a seguito dell'ordinanza del Comune, per motivi di interesse pubblico, l'autorizzazione è sostituita dall'ordinanza stessa.
 7. Per quanto riguarda gli accessi e passi carrabili, gli stessi si intendono autorizzati se inseriti nel progetto allegato al titolo abilitativo edilizio.
 8. Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il rilascio dell'occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.
 9. L'esposizione di merci all'esterno degli esercizi di vendita su suolo pubblico è soggetta a concessione nei limiti previsti dal regolamento comunale di polizia urbana.

Articolo 12

Principali obblighi del concessionario

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione.
2. Il concessionario non può mutare l'uso per il quale la concessione o autorizzazione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche. La Giunta Comunale può:
 - definire le destinazioni d'uso ammesse
 - autorizzare le modifiche alla destinazione d'uso
 - autorizzare la modifica delle caratteristiche

ai fini della variazione, la concessione deve essere in corso di validità ed il concessionario deve essere in regola con le disposizioni del presente regolamento. Resta fermo il conseguimento degli ulteriori titoli abilitativi (es edilizi, commerciali, igienico sanitari,...) laddove richiesto dalla modifica delle caratteristiche (vedi Tar Lecce sez III n. 852 del 23.5.2019).

2bis. Il manufatto realizzato su area pubblica in concessione può essere concesso in locazione a terzi per l'esercizio dell'attività ammessa, fermo restando l'assenso dell'Amministrazione Comunale.

3. E' fatto, altresì, obbligo al concessionario, di rimettere perfettamente in pristino a proprie spese l'assetto dell'area concessa nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta.
4. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
5. Il concessionario è tenuto ad evitare intralci o danni al transito dei veicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo.
6. Il concessionario o il soggetto titolare dell'autorizzazione è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.
7. Il concessionario o il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere in ottimo stato l'installazione autorizzata, a conservarne l'uso ed il perfetto decoro per tutta la durata della concessione od autorizzazione. Il mancato rispetto di tale condizione è causa di decadenza della concessione o autorizzazione.
8. Il titolare del titolo concessorio è tenuto ad eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione il bene occupato.
9. Il titolare del titolo è obbligato a risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione di lavori pubblici o patrimoniali; i lavori devono essere disposti in modo da non danneggiare le opere esistenti e in caso di necessità, è essenziale prendere gli opportuni accordi con l'amministrazione comunale o con i terzi per ogni modifica alle opere già in atto, evitando ulteriori problemi e spese al comune, fermo restando che in ogni caso faranno carico al concessionario stesso.
10. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica avente le caratteristiche previste dall'art. 53 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495.

Revoca, modifica, sospensione. Rinuncia.

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'installazione, ed in ogni altro caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle norme vigenti.
2. Se l'occupazione o esposizione pubblicitaria è in corso all'atto della revoca o modifica, è dovuto il rimborso del canone eventualmente già versato relativamente al periodo di tempo non goduto, secondo la disciplina del presente regolamento.
3. Il concessionario o il soggetto autorizzato possono rinunciare all'occupazione, installazione, o esposizione pubblicitaria con una comunicazione diretta all'amministrazione. Per le occupazioni o esposizioni temporanee già iniziate, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione o esposizione; per le occupazioni o esposizioni annuali per le quali la denuncia di cessazione viene effettuata oltre il termine di versamento ordinario di cui all'art. 31 c. 3 del presente regolamento, il canone resta dovuto per l'intera annualità in cui si verifica la rinuncia o l'interruzione.
4. Se l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria non sono ancora iniziate, la rinuncia espressa ovvero la revoca, comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale.
5. La sola interruzione di fatto dell'occupazione o dell'esposizione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione o autorizzazione, né la non debenza del canone.
6. Il provvedimento di revoca o di decadenza o di modifica deve essere preceduto dalla contestazione all'interessato ai sensi dell'art 7 della L. 241/1990 con assegnazione di un termine per le relative osservazioni.
7. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.
8. Il comune può altresì sospendere temporaneamente la concessione per i motivi di pubblico interesse, per motivi inerenti la circolazione stradale, la sicurezza stradale, l'igiene e l'estetica.
9. La concessione si estingue:
 - a) alla scadenza del termine senza rinnovo o proroga;
 - b) per rinuncia del concessionario;
 - c) per morte o sopravvenuta incapacità legale del titolare, ovvero per estinzione della persona giuridica;
 - d) per intervenuta dichiarazione di fallimento del concessionario;
 - e) per chiusura definitiva, revoca o decadenza dell'attività economica a cui è connessa l'occupazione o installazione pubblicitaria.

Articolo 14

Decadenza automatica per mancato pagamento del canone

1. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite determina decadenza dalla concessione o autorizzazione.
2. Il soggetto gestore del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti secondo le modalità di cui all'art. 33, avvisandolo che in difetto di pagamento sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.
- 2bis. L'amministrazione comunale può disporre la sospensione fino a mesi 3 della concessione o autorizzazione o comunque fino ad avvenuta regolarizzazione se inferiore. L'installazione pubblicitaria deve essere coperta.
- 2ter. L'amministrazione comunale può disporre la sospensione fino a 3 mesi dell'attività commerciale connessa alla concessione o autorizzazione rilasciata e comunque fino ad avvenuta regolarizzazione dei morosità in atto relativamente ai tributi locali dovuti se inferiore.
3. In caso di mancata regolarizzazione, l'occupazione o esposizione pubblicitaria decadono e devono cessare; ove ciò non avvenga si considerano abusive.
4. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.

Articolo 15

Altre cause di decadenza – devoluzione gratuita.

1. La decadenza dalla concessione o autorizzazione è dichiarata dal Comune nei seguenti casi:
 - a) violazione da parte del concessionario, del soggetto autorizzato o di altri soggetti in loro vece, delle prescrizioni contenute nel provvedimento amministrativo;
 - b) violazione di norme di legge o regolamentari in materia;
 - c) la mancata occupazione del suolo pubblico avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 3 mesi successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione annuale e nei 30 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
 - d) l'esposizione pubblicitaria non venga installata entro 3 mesi dalla data del ritiro o della trasmissione a mezzo PEC dell'autorizzazione;
 - e) vengano meno le condizioni che ne costituivano presupposto al rilascio;
 - f) in tutti i casi di decadenza, ivi incluso quelli di cui all'art. 14, il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie e alla rimessa in pristino dei luoghi. In caso di inottemperanza, l'Ente provvederà d'ufficio con l'addebito delle spese al soggetto inadempiente.

2. La Giunta Comunale può deliberare la devoluzione gratuita del bene al patrimonio del Comune al termine della concessione ovvero in caso di decadenza e/o rinuncia della stessa da parte del concessionario.

Articolo 16

Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive

1. Il Comune procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione o concessione.
2. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria abusive o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
3. Il canone di cui al presente regolamento rimane dovuto, nella misura e con le indennità previste per le occupazioni abusive fino alla completa rimozione, oltre le sanzioni previste dalle normative vigenti.

Articolo 17

Subentro

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico, o all'esposizione pubblicitaria ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione ai quali è stata concessa l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è soggetto all'applicazione di quanto previsto dall'articolo 6.
3. Il trasferimento a terzi del bene immobile oggetto della concessione è ammesso con il consenso della Amministrazione fermo restando il rispetto del presente regolamento da parte del concessionario, il possesso dei titoli abilitativi richiesti, la regolarità ai fini dei tributi locali.
4. Il subentrante dovrà assolvere tutti gli obblighi di cui al presente regolamento.
- 4bis. In caso di affitto d'azienda e/o di contratto di locazione a terzi del manufatto ed attività esercitata gli obblighi derivanti dalla concessione e/o autorizzazione, ivi compreso il versamento del canone, rimangono in capo al titolare originario e non sono trasferite in capo all'affittuario.
5. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito.

6. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
7. Nella stessa domanda/dichiarazione di cui all'art. 6 devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito.
8. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
9. Il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente ai sensi dell'art 14 dlgs 472/1997 ed smi. L'ufficio può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone ed ai tributi locali per la stessa non siano stati interamente assolti.
10. L'ente o soggetto gestore procede a notificare entro il termine di decadenza, al coobbligato, gli atti notificati all'obbligato principale relativi alla corresponsione del canone ivi compreso l'accoglimento di piani di dilazione.

Articolo 18

Rinnovo e proroga

1. Il titolare della concessione o autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo o la proroga, giustificandone i motivi. Il rinnovo comporta il rilascio della concessione o autorizzazione per un periodo pari a quello del titolo originario. La proroga comporta la concessione di un ulteriore periodo anche inferiore o maggiore a quello del titolo originario.
2. La domanda di rinnovo o proroga deve essere rivolta al Comune presentando apposita istanza in marca da bollo da € 16,00 utilizzando il portale telematico. Laddove fosse stata inoltrata la dichiarazione di cui all'art 6, deve essere presentata una nuova dichiarazione tramite il portale telematico per il nuovo periodo. Alla stessa vanno allegati attestazione di essere in regola con il versamento dei tributi locali e canone unico, la ricevuta di versamento del canone per il nuovo periodo.
3. Nella domanda/dichiarazione vanno indicati gli estremi della concessione o autorizzazione che si chiede di rinnovare.
4. Il procedimento avviato con la domanda/dichiarazione segue le stesse regole previste per il primo rilascio della concessione o autorizzazione.
5. Il rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone e alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti ai sensi dell'art. 15 ter del D.L. n. 34/2019 convertito dalla Legge n. 589/2019.
6. Ai fini della determinazione del canone il rinnovo o proroga di una concessione o autorizzazione annuale non costituisce una nuova concessione o autorizzazione.

Articolo 19

Anagrafe delle concessioni o autorizzazioni

1. L'ufficio responsabile del procedimento o il soggetto gestore del canone provvede alla consegna degli atti di concessione ed autorizzazione dopo aver verificato il versamento della rata unica del canone ovvero della prima rata, e l'assolvimento delle altre condizioni poste al rilascio del provvedimento. L'ufficio responsabile del procedimento o il gestore del canone provvede a registrare i provvedimenti di concessione ed autorizzazione che sono stati emanati seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio, la tipologia, la ubicazione, organizzando un sistema informatico di archiviazione e gestione.
2. L'ufficio responsabile del procedimento o il soggetto gestore del canone provvede a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti e le loro eventuali variazioni, a controllare l'assolvimento del canone dovuto e l'osservanza degli altri obblighi imposti dall'atto di concessione o autorizzazione e a verificare la cessazione delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie al termine della scadenza dei relativi provvedimenti di concessione ed autorizzazione.
3. L'ufficio responsabile del procedimento o il soggetto gestore del canone provvede alla registrazione e gestione, come sopra indicato, anche delle occupazioni od esposizioni pubblicitarie che siano state oggetto, a norma del presente regolamento, di comunicazione da parte degli interessati, o di nulla osta da parte del Comune ad altre amministrazioni.

PARTE SECONDA

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

Articolo 20

Oggetto del canone

1. Oggetto del canone sono le occupazioni di suolo pubblico a qualsiasi titolo realizzate, anche abusive, e la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusivi, aventi, in questo caso, lo scopo di promuovere e diffondere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 21

Ambito di applicazione del canone.

1. Il canone si applica alle occupazioni di qualsiasi natura effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi e nelle piazze e, comunque realizzate su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Il canone si applica altresì per le occupazioni degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, nonché sulle aree private sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio per atto pubblico o privato, o per usucapione ventennale (ex art.1158 cod.civ.) o

attraverso la *dicatio ad patriam*, mediante destinazione all'uso pubblico effettuata dal proprietario che pone l'area a disposizione della collettività che ne fa uso continuo ed indiscriminato. Tale servitù si perfeziona se sussistono i seguenti caratteri :

- a) il bene risulti posto al servizio della generalità indifferenziata dei cittadini;
- b) la collettività ne faccia autonomamente uso per la circolazione;
- c) l'uso, onde poter escludere che esso sia frutto della mera tolleranza dominicale, si sia protratto per il tempo necessario all'acquisto per usucapione.

L'ufficio patrimonio comunale su richiesta dell'ufficio suap o ufficio competente verifica se l'area è appartenente al demanio o patrimonio disponibile del comune ovvero è soggetta a servitù di pubblico passaggio.

3. Il canone si applica anche alle occupazioni di suolo pubblico realizzate su strade provinciali, statali o regionali all'interno dei centri abitati del Comune, delimitati ai sensi dell'articolo 2 comma 7 del codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
4. La diffusione dei messaggi pubblicitari, anche abusiva, è parimenti soggetta al pagamento del canone ove realizzata attraverso l'installazione di impianti, così come definiti anche dall'art. 47 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495, insistenti su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni ed aree private purché visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico dell'intero territorio comunale, nonché all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato.
5. Non si fa luogo all'applicazione del canone per le occupazioni realizzate con balconi, verande e bow-windows e per le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
6. Non si fa luogo all'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
7. L'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 4 del presente articolo, esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

Articolo 22

Soggetto passivo

1. Il canone per l'occupazione è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o dichiarazione ove prevista dal presente regolamento o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dal

medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale.

2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione, della concessione o della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari in modo abusivo, fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
3. Nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile, fatto salvo il diritto di regresso.

Articolo 23

Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune di Nichelino.
2. In caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa un Funzionario Responsabile a cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone. Il predetto funzionario sottoscrive gli avvisi, notifica la contestazione delle violazioni ai sensi della Legge 689/1981, richiede il pagamento delle somme dovute anche in seguito alla notificazione delle ordinanze-ingiunzione, cura l'anagrafe delle concessioni e autorizzazioni, predisponde i provvedimenti di rimborso ed effettua gli accertamenti sul territorio in qualità di agente accertatore ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006.
3. Il Comune di Nichelino ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, può affidare in concessione ad uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, la gestione del canone ivi compresi i servizi di accertamento sul territorio a mezzo di agenti accertatori ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006 e riscossione anche coattiva del canone stesso, delle indennità e sanzioni connesse.
4. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 2 spettano al concessionario incaricato, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio come indicati dal regolamento di organizzazione degli uffici, in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione.
5. Nel caso di gestione in concessione il gestore del canone vigila sulla corretta applicazione del presente regolamento da parte del concessionario.

Articolo 24

Criteri per la graduazione e determinazione delle tariffe del canone

1. Ai fini dell'applicazione della tariffa il Comune di Nichelino alla data del 31 dicembre 2019 risulta avere una popolazione residente di 46.957 abitanti. Con cadenza annuale è verificato il numero di abitanti residenti al 31 dicembre dell'anno precedente al fine dell'individuazione della classificazione del comune ed individuazione della tariffa standard applicabile.
2. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a. classificazione in zone del territorio comunale di cui agli allegati A) e B);
 - b. superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati con arrotondamento al metro quadrato superiore;
 - c. superficie della diffusione pubblicitaria espressa in metri quadrati: per le esposizioni pubblicitarie inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato;
 - d. durata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari;
 - e. graduazione in base alla tipologia dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, al valore economico della disponibilità dell'area nonché al sacrificio imposto alla collettività e alla finalità;
 - f. graduazione in relazione al periodo dell'anno per la diffusione di messaggi pubblicitari e l'occupazione di suolo pubblico giornaliero.

Articolo 25

Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie

1. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali e temporanee:
 - a) sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore a 365 giorni e non superiori a ventinove anni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di concessione o di autorizzazione, è inferiore a 365 giorni;
 - c) le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione o dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali.

Articolo 26

Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore. Per le occupazioni di soprasuolo che insistono su aree pubbliche già regolarmente autorizzate il canone è determinato con riferimento alla sola parte eccedente rispetto all'area sottostante. Per la diffusione di messaggi pubblicitari il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico impianto, il canone è determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo. In caso di mezzo pubblicitario bifacciale a facciate contrapposte, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico, il canone è dovuto al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso privato il canone è dovuto al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie annuali, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Per le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi. La misura complessiva del canone, per le occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari annuali, è determinata dalla tariffa standard di cui all'articolo 1, comma 826, della Legge 30 dicembre 2019 n° 160 alla quale si applicano i coefficienti previsti dalla Giunta Comunale, moltiplicata per i metri quadrati.
3. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie a carattere temporaneo, sono soggette al pagamento del canone in base alla tariffa standard di cui all'articolo 1 comma 827 della Legge 30 dicembre 2019 n° 160 alla quale si applicano i coefficienti previsti dalla Giunta Comunale. La misura del canone dovuto viene determinata dalla tariffa prevista per la specifica fattispecie da moltiplicare per i metri quadrati ed i relativi giorni di occupazione di suolo pubblico o diffusione di messaggi pubblicitari.
4. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di € 1,00 di cui alla L.178 del 30/12/2020 art. 1 c. 848. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore ad €

800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

5. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione ai sensi dell'art. 46 comma 3 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495.
6. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al primo periodo va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
7. Nel caso di occupazione di soprassuolo, la superficie di occupazione è costituita dalla proiezione verticale al suolo del mezzo di occupazione.
8. Per le occupazioni di suolo relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione.
9. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine di erogazione del carburante, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse, nonché le strutture e forme pubblicitarie relativamente alla sola proiezione ortogonale delle stesse.
10. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico con colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici e relativi stalli di sosta, il canone non è dovuto se l'energia fornita deriva da fonti rinnovabili. Per le occupazioni con colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici che

forniscono energia derivante da fonti non rinnovabili, si fa riferimento a quanto disciplinato dalle singole convenzioni stipulate dal Comune.

11. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico il canone si applica in relazione alle ore di effettiva occupazione.
12. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico le tariffe determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad € 0,1291 al metro quadrato per giorno.
13. Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, nonché per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive, le tariffe determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad € 0,0775 al metro quadrato per giorno.
14. Le tariffe del canone si intendono prorogate di anno in anno se non espressamente modificate.
15. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico non è richiesto il pagamento del canone per somme inferiori ad € 5,00.

Articolo 27

Modalità di determinazione del canone in base alla zona

1. Ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni, il territorio comunale è suddiviso in 4 categorie (zone) in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile, sulla base di quanto indicato nell'allegato A); alle tariffe di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della Legge 30 dicembre 2019 n° 160, si applicano i coefficienti stabiliti dalla Giunta Comunale.
2. Ai fini dell'applicazione del canone per le esposizioni pubblicitarie, il territorio comunale è suddiviso in 2 zone in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile, sulla base di quanto indicato nell'allegato B); alle tariffe di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della Legge 30 dicembre 2019 n° 160, si applicano i coefficienti stabiliti dalla Giunta Comunale.

Articolo 28

Modalità di determinazione del canone in base a tipologia e finalità

- Per le diffusioni pubblicitarie, sono previsti dalla Giunta Comunale dei coefficienti da applicarsi alle tariffe determinate in base alla zona di cui all'art. 27, tenuto conto delle finalità e tipologie di esposizioni riportate nella tabella seguente:

TIPOLOGIE MEZZI PUBBLICITARI - DUE ZONE	
Descrizione	
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 =< 1 MQ	
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 >1 E =< 5,5 MQ	
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 > 5,5 E =< 8,5 MQ	
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 > 8,5 MQ	
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 =< 1 MQ	
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 >1 E =< 5,5 MQ	
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 > 5,5 E =< 8,5 MQ	
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 > 8,5 MQ	
PANNELLO LUM. ZONA 1 =< 1 MQ	
PANNELLO LUM. ZONA 1 > 1 MQ	
DISTRIBUZIONE VOLANTINI ZONA 1	
STRISCIONI ZONA 1	
AFFISSIONE MANIFESTI ZONA 1	
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 2 =< 1 MQ	
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 >1 E =< 5,5 MQ	
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 2 > 5,5 E =< 8,5 MQ	
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 2 > 8,5 MQ	
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 2 =< 1 MQ	
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 2 >1 E =< 5,5 MQ	
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 2 > 5,5 E =< 8,5 MQ	
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 2 > 8,5 MQ	
PANNELLO LUM. ZONA 2 =< 1 MQ	
PANNELLO LUM. ZONA 2 > 1 MQ	
DISTRIBUZIONE VOLANTINI ZONA 2	
STRISCIONI ZONA 2	
AFFISSIONE MANIFESTI ZONA 2	

- Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono previsti dalla Giunta Comunale dei coefficienti da applicarsi alle tariffe determinate in base alla zona di cui all'art. 27, tenuto conto delle finalità e tipologie di occupazione riportate nella tabella seguente:

TIPO OCCUPAZIONI	
Descrizione	
SUOLO GENERICO	
TENDE	

SOPRA/SOTTOSUOLO
PASSI CARRABILI
DEHOR - SEDIE E TAVOLI
ATTIVITA' EDILE
BANCHI AMBULANTI
SPETTACOLI VIAGGIANTI
MANIFESTAZIONI
FIERE
CAVI E CONDUTTURE SERVIZI PUBBLICA UTILITA'

Articolo 29

Riduzioni e Maggiorazioni

1. Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico e diffusioni pubblicitarie , sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale.
 - a) Per le diffusioni pubblicitarie effettuate da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, è prevista una riduzione del 50%;
 - b) Per le diffusioni pubblicitarie relative a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, è prevista una riduzione del 50%;
 - c) Per le diffusioni pubblicitarie relative a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza, è prevista una riduzione del 50%;
 - d) Per le occupazioni permanenti realizzate con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, è prevista una riduzione del 70%;
 - e) Per le occupazioni permanenti realizzate con passi carrabili, è prevista una riduzione del 50%;
 - f) Per le occupazioni permanenti realizzate con accessi a raso, è prevista una riduzione del 50%;
 - g) Per le occupazioni permanenti realizzate con passi carrabili costruiti direttamente dai comuni che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, è prevista una riduzione del 90%;
 - h) Per le occupazioni permanenti realizzate con passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, è prevista una riduzione del 70%;

- i) Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, è prevista una riduzione del 75%;
 - j) Per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 50%;
 - k) Per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, è prevista una riduzione del 50%;
 - l) Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, si applica una riduzione dell'80%;
 - m) Per le occupazioni temporanee finalizzate all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi si applica una riduzione del 50%;
 - n) Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, si applica una riduzione del 50%;
 - o) Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, si applica una riduzione dell'80%;
 - p) Per le occupazioni temporanee aventi durata non inferiore a 30 giorni o che si verifichino con carattere ricorrente, si applica una riduzione del 50%. Tale riduzione non si applica nel caso in cui il versamento spontaneo, anche rateizzato, venga effettuato oltre i termini previsti da questo regolamento. Le occupazioni aventi carattere ricorrente sono quelle effettuate dai venditori ambulanti, esclusi gli operatori del mercato, dalle imprese edili e dagli esercenti di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.
 - q) Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a quindici giorni, si applica una riduzione del 20%;
 - r) Per la pubblicità sonora o effettuata mediante proiezioni il canone è applicato per ciascun punto di diffusione della pubblicità, ovvero se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.
2. Le riduzioni e le maggiorazioni previste per le occupazioni a carattere temporaneo, sono cumulabili tra di loro, nel senso che si calcolano in successione.
 3. Per le sottoindicate tipologie di occupazione di suolo pubblico, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle superfici:
 - a) Per le occupazioni di suolo pubblico, le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sono calcolate in ragione del 10% ;
 - b) Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq,

del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente 1000 mq;

- c) Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune o dalla provincia, la superficie va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%.

4. Per le zone della città nelle quali si svolgono lavori di pubblica utilità e di riqualificazione urbana che comportino preclusioni al traffico veicolare per una durata superiore a sei mesi, la Giunta Comunale, a seguito di apposita relazione particolareggiata predisposta dall'area tecnica, da trasmettere all'ufficio tributi indicante la tempistica, può deliberare agevolazioni sul canone per tutto il periodo interessato dalla predetta preclusione, relativamente ad attività commerciali ed artigianali che si svolgono all'interno della zona interessata, nell'ambito della percentuale che va da un minimo del 20% ad un massimo del 50%. L'onere finanziario derivante dalla concessione della predetta agevolazione deve essere inserito in apposito capitolo del medesimo bilancio di esercizio.

Articolo 30

Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b. le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c. le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e. le occupazioni di aree cimiteriali;
- f. le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g. i passi carrabili utilizzati da soggetti portatori di handicap;

- h. le occupazioni con rampe e simili utilizzabili da soggetti portatori di handicap;
- i. le occupazioni per manifestazioni od iniziative a carattere politico o sindacale, purché l'area occupata non ecceda 10 metri quadrati;
- j. le occupazioni con portabiciclette o impianti similari destinati anche ad uso pubblico, qualora non riportino messaggi pubblicitari;
- jbis. le occupazioni con le cosiddette "casette dell'acqua" con erogazione di servizio a favore della cittadinanza sulla base di apposita convenzione approvata da Comune di Nichelino.
- k. le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni del vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- l. le occupazioni momentanee o effettuate in occasione di festività con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi, attività commerciali o professionali, purché non siano collocati per determinare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- m. le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 4 ore;
- n. le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- o. le occupazioni di suolo e sottosuolo pubblico, comprese le aree di cantiere, necessarie per la realizzazione di servizi ovvero di strutture di proprietà del Comune o destinate a diventarlo alla scadenza delle relative convenzioni; qualora tale realizzazione avvenga contestualmente alla realizzazione di edifici privati, l'esenzione è parziale e limitata alla quota di occupazione di suolo pubblico relativa alla parte che è o diventerà comunale;
- p. le occupazioni che insistono su beni patrimoniali disponibili, suscettibili, come tali, unicamente di rapporti di natura privatistica, o beni del demanio statale. Resta fermo quanto stabilito dal codice della strada e regolamento di esecuzione;
- q. le occupazioni di suolo privato gravato da servitù di pubblico passaggio, e le occupazioni dei relativi spazi soprastanti e sottostanti, quando siano state poste in essere prima della costituzione della servitù pubblica, in quanto tale servitù deve ritenersi sorta nel rispetto della situazione di diritto e di fatto preesistente;
- qbis. le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate;
- pter. gli stalli di sosta individuati dalla polizia municipale per le operazioni di carico e scarico a favore di una pluralità di esercenti di zona;
- r. i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- s. i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;

- t. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- u. le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- v. le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- w. le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- x. i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- y. i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- z. i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

Articolo 31

Termini per il versamento del canone

1. Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere annuale è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.

2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della concessione/autorizzazione o della presentazione della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.
4. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni pubblicitarie annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
5. Il soggetto che effettua occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, è tenuto ad effettuare il versamento del canone entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
7. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore a euro 1.500,00, è consentito il versamento in rate trimestrali di pari importo scadenti il 31/01, il 30/04, il 31/07 e il 31/10.
8. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione o della concessione e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario o con le modalità di cui al comma 7 del presente articolo.
9. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento del canone, per le occupazioni ed esposizioni pubblicitarie sia permanenti che temporanee, possono essere differiti o sospesi per i soggetti obbligati interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie, altri eventi di natura straordinaria o eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
10. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Articolo 32

Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi

1. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari prive della concessione o autorizzazione comunale o nel caso in cui non sia stata presentata la dichiarazione ove

prevista dal presente regolamento, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari che:

- a) risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo, concessorio o dalla dichiarazione presentata ove prevista dal presente regolamento;
- b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata;
- c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza.

2. Le occupazioni abusive e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui alla Legge 296/2006 art. 1 comma 179, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:

- a) un'indennità per la durata accertata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, nella misura di cui al successivo comma 3 del presente articolo;
- b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, né superiore al doppio, secondo modalità di cui al comma 4 del presente articolo;
- c) le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
- d) per le violazioni di cui al precedente comma c) le sanzioni amministrative, nei limiti di legge, sono rapportate in base alla recidività della violazione, ovvero espresse al massimo, in presenza di più violazioni contemporanee.

3. L'indennità di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo, è dovuta dall'occupante o da colui che diffonde il messaggio pubblicitario abusivo nella misura pari al canone dovuto se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata autorizzata o dichiarata, aumentata del 50%. Nel caso di occupazioni o diffusioni di messaggi pubblicitari abusivi a carattere temporaneo, la sua durata si presume non inferiore a trenta giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione. Ai fini della presente disposizione si considera temporanea anche l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata senza l'impiego di impianti o manufatti di carattere stabile.

4. In caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusivi realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al precedente comma 2 lettere b) e c) del presente articolo.

5. Tutti gli occupanti abusivi e diffusori di messaggi pubblicitari abusivi - fermo restando l'esercizio del diritto di regresso – sono obbligati in solido verso il Comune:

- a) al pagamento dell'indennità come previsto dall'art.1 c. 821 della L.160/2019;
- b) alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;

- c) all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.
6. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, il verbale di accertamento di cui al comma 2 costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del comma 2. Fuori dei casi di contestazione immediata il gestore del canone provvede a notificare ai sensi della Legge 689/1981 la contestazione della violazione. Ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 il gestore del canone procede alla notifica dell'atto di richiesta del pagamento delle somme dovute, ivi comprese le somme previste nell'ordinanza – ingiunzione di cui all'art. 18 della Legge 689/1981. Nel caso di mancato adempimento si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 33

Maggiorazioni ed indennità

1. L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone con un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 *bis* del D.Lgs. 267/2000. La richiesta di versamento delle somme dovute, avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all' art.1, comma 792, Legge 160 del 27-12-2019.
2. L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione come previsto dall'articolo 14 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari siano considerate a tutti gli effetti abusivi e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui all'articolo 32 comma 3 del presente Regolamento.
3. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.
4. Sulle somme dovute a titolo di canone si applicano gli interessi calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

Articolo 34

Rateazioni

1. Per le somme dovute a seguito di provvedimento di accertamento per occupazione abusiva di suolo pubblico o diffusione abusiva di messaggi pubblicitari o di contestazione di mancato pagamento del canone è concessa la ripartizione del pagamento delle somme

dovute, su richiesta del debitore e a condizione che lo stesso versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, secondo le seguenti modalità:

- a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
 - c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 fino a dodici rate mensili;
 - d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 fino a ventiquattro rate mensili;
 - e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 fino a trentasei rate mensili;
 - f) oltre euro 20.000,00 fino a sessanta rate mensili.
2. Le richieste di rateazione devono essere presentate al soggetto gestore del canone. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
 3. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
 4. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

Articolo 35

Rimborsi

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda. Su tale somma spettano gli interessi calcolati al tasso legale.
3. Non si procede al rimborso qualora l'importo annuo spettante non superi € 12,00.

Articolo 36

Mercati e fiere

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate sul territorio comunale in occasione di mercati e fiere sono soggette al pagamento del relativo canone come stabilito dall'apposito Regolamento del Commercio su aree Pubbliche .

Articolo 37
Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 38
Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

PARTE TERZA
DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 39
Gestione del servizio

1. Il Comune di Nichelino mantiene il servizio delle pubbliche affissioni anche successivamente alla data del 30 novembre 2021. Il servizio delle pubbliche affissioni ha lo scopo di garantire la disponibilità generale alla comunicazione di messaggi aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e anche con rilevanza economica, avendo cura di salvaguardare la parità di condizioni e tariffe accessibili, l'ordine ed il decoro urbano.
2. Il Comune di Nichelino garantisce in ogni caso l'affissione agli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione gli impianti individuati all'allegato C).

Articolo 40
Impianti di proprietà del Comune. Superficci

1. La superficie minima complessiva è di metri quadrati 18 per ogni 1.000 abitanti. L'elenco

degli impianti adibiti a pubbliche affissioni è contenuto nell'allegato C) al presente regolamento.

2. Di detta superficie quella da destinare alle affissioni di natura istituzionale è corrispondente al 11.89% della superficie disponibile.

La superficie degli impianti da destinare alle affissioni di natura sociale è corrispondente al 10.61% della superficie disponibile.

La superficie degli impianti da destinare alle affissioni di natura funebre/necrologio è corrispondente al 3.95% della superficie disponibile.

La superficie degli impianti da destinare alle affissioni di natura politica è corrispondente al 14.45% della superficie disponibile.

La superficie degli impianti da destinare alle affissioni di natura commerciale e/o da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette è corrispondente al 59.10% della superficie disponibile.

Articolo 41

Canone sul servizio affissioni

1. Per l'effettuazione del servizio è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone, il cui pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti è quella giornaliera di cui all'art. 1, comma 827 della Legge 160/2019 come determinata con delibera della Giunta Comunale.
3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione per i manifesti di carattere commerciale è pari a 5 giorni.
4. Il canone dovuto per il servizio corrisponde alla tariffa di cui al punto 2 applicata per foglio e giorno di esposizione.

Articolo 42

Tariffe e maggiorazioni

1. Il canone per l'affissione è maggiorato del 50% in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli. Analoga maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100%.
2. Il canone è maggiorato del 100% qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti tra quelli indicati nell'allegato C).

Articolo 43

Riduzione del canone

1. La riduzione del canone sul servizio pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:

- a) i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi di esenzione;
- b) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
- c) i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose e da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
- e) i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- f) gli annunci mortuari.

Articolo 44 Esenzioni dal canone

1. L'esenzione dal canone sulle pubbliche affissioni si applica nei seguenti casi:

- a) ai manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- c) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- f) i manifesti concernenti i corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati

Articolo 45 Numerazione impianti

1. Tutti gli impianti adibiti alle affissioni devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo e logo, contenuto nella misura di cm. 30x15, della ditta proprietaria o utilizzatrice.
2. Gli impianti comunali devono essere parimenti numerati e riportare lo stemma della Città con l'indicazione del servizio.

Articolo 46 Modalità per il servizio affissioni

1. La durata delle affissioni sugli impianti di tipologia poster, metri 6 x 3 , è di 14 giorni.
2. Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base della richiesta con le modalità

indicate dal gestore del canone.

3. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal pagamento del canone che è annotato in apposito registro in ordine cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del gestore del canone. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
4. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata completata; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il gestore del canone mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
5. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il gestore del canone ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
6. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico chiedendo il rimborso delle somme versate.
8. Il committente può richiedere una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta al gestore del canone entro 10 giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli spazi.
9. Il gestore del canone ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire ne dà tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo a sua disposizione i relativi spazi.
10. Per l'esecuzione del servizio di affissione richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7, o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di Euro 30 per ciascuna commissione.
11. Il gestore del canone mette a disposizione per la consultazione al pubblico, le tariffe, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono.
12. Per le sole affissioni "politiche" per le quali è prevista la riduzione del diritto, occorre osservare le seguenti prescrizioni:
 - a) Il periodo di esposizione di ciascun ordinativo di affissione è di giorni 10 e per un numero massimo di 30 manifesti esclusivamente in formato 70*100 per committente;

- b) Le affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dall'apposito registro;
- c) Relativamente agli spazi affisionali riconducibili alla tipologia spazi politici, la prenotazione vale per una sola volta;
- d) Lo stesso committente ha diritto di chiedere ulteriori spazi, nel limite della disponibilità degli stessi, dal giorno successivo alla scadenza dell'affissione precedente;
- e) Il committente all'atto della prenotazione deve obbligatoriamente comunicare il preciso oggetto dell'affissione. La variazione o il cambio dell'oggetto comporterà l'annullamento della commissione prenotata con l'obbligo del committente di corrispondere la metà del diritto dovuto, e la nuova corresponsione del costo di affissione.

Articolo 47

Divieti

1. E' vietata l'esposizione di mezzi pubblicitari su edifici e monumenti, che abbiano interesse storico, statue, fontane artistiche e non, siti archeologici e vestigia murali storiche e comunque sui luoghi tutelati dalle L. n. 1089/1939, 1497/39 e 431/85. E' vietata anche l'installazione in adiacenza.
2. E' consentita una limitata forma di pubblicità alle attività aventi sede negli edifici soggetti a tutela, nelle zone sottoposte a tutela, secondo quanto disposto nel piano generale degli impianti, e comunque previo nulla osta degli enti preposti alla tutela.
3. L'area della Frazione di Stupinigi è disciplinata da apposita regolamentazione.
4. E' vietata l'installazione di mezzi pubblicitari di grande formato sovrapposti l'uno all'altro, siano essi sostenuti da muri ovvero da sostegni autonomi.
5. E' altresì vietata l'installazione di mezzi pubblicitari a ridosso o nelle immediate vicinanze di ospedali, chiese, cimiteri e sulle loro mura di cinta.
6. E' vietata l'installazione di avancorpi, quale richiamo pubblicitario d'immagine, installati su ingressi e vetrine di esercizi commerciali che modifichino la struttura architettonica dell'edificio sia esso pubblico o privato e l'assetto dell'arredo urbano.
7. E' comunque sempre vietata l'affissione di manifesti effettuata fuori dagli appositi impianti a ciò destinati e comunque indiscriminatamente sui muri.
8. L'attività pubblicitaria effettuata nell'ambito delle Ferrovie dello Stato, ai sensi della L. 132/1959 edsmi, è regolata dalle disposizioni all'uopo emanate. E' fatto comunque salvo quanto previsto dall'art 23 del dlgs 285/1992.
9. E' vietato eseguire opere, depositi e aprire cantieri, anche temporanei, sulle strade, piazze, parchi e simili, nonché loro pertinenze e sulle relative fasce di rispetto, ovvero sulle aree di visibilità, senza il rilascio della relativa concessione, previo parere dell'ufficio viabilità della polizia municipale.

10. Tutte le autorizzazioni per l'occupazione del suolo pubblico o per l'installazione di mezzi pubblicitari sono rilasciate fatti salvi i diritti di terzi.
11. E' vietata l'effettuazione di pubblicità sonora (art 23 cds e art 59 reg. di attuazione) nei pressi dei cimiteri, degli ospedali e case di cura, scuole, edifici pubblici nei parchi, nei giardini pubblici e comunque in prossimità di particolari strutture pubbliche o private a carattere culturale che possano ricevere disturbo dall'effettuazione di tale pubblicità, nonché in tutto il territorio del Comune dalle ore 19 alle ore 9 e dalle ore 12.30 alle ore 16. Il limite massimo di intensità sono non deve in alcun caso superare gli 80 db misurati alla distanza di 3 metri dalla fonte di emissione.
12. E' vietata ogni forma di volantinaggio pubblicitario, su tutto il territorio Comunale.

Art. 48
Vigilanza sanzioni amministrative

1. Il gestore del canone e la Polizia Locale in virtù di una generale competenza in merito all'osservanza dei regolamenti comunali, esercitano il controllo per la corretta applicazione delle norme sulle pubbliche affissioni. Essi sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi, accertamenti, a contestare le relative violazioni, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione delle affissioni abusive.
2. Per la rimozione ovvero l'oscuramento del materiale abusivamente affisso avente medesimo contenuto, è dovuta dal trasgressore un'indennità pari al doppio del canone dovuto e la maggiorazione di cui all'art. 46 comma 10 del presente regolamento.
3. Ai fini della contestazione delle violazioni si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dall'art. 32.

PARTE QUARTA
DISCIPLINA TRANSITORIA

Articolo 49
Norme transitorie

1. Il regolamento per l'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 176 del 20/12/1994, nonché la delibera tariffaria n. 3 approvata dalla Giunta Comunale in data 22/01/2019 e successiva modifica di G.C. n 27 del 19/2/2019 restano applicabili per le esposizioni pubblicitarie temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle esposizioni pubblicitarie

- realizzate fino al 31 dicembre 2020.
2. Il regolamento per la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 88 del 29/6/1994, nonché la delibera tariffaria n. 292 approvata dalla Giunta Comunale in data 06/12/2005 restano applicabili per le occupazioni temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle occupazioni realizzate fino al 31 dicembre 2020.
 3. Nelle more dell'approvazione del regolamento sul canone e delle relative tariffe l'importo dovuto a titolo di canone per l'anno 2021 viene quantificato in base alle tariffe vigenti nel 2020 per TOSAP e ICP – diritto sulle pubbliche affissioni, salvo successivo conguaglio commisurato all'importo del canone da effettuarsi entro il 30 settembre 2021.
 4. Nel caso di gestione esternalizzata la gestione del canone è affidata, fino alla scadenza del relativo contratto, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.
 5. Per le esposizioni pubblicitarie e le occupazioni di suolo pubblico già presenti nella banca dati dei tributi e delle entrate sostituite dal canone, l'eventuale adeguamento alle norme del presente regolamento dovrà avvenire entro il termine di tre anni dalla sua approvazione, anche ai fini dell'invarianza del gettito di cui al comma 817, dell'art. 1, della Legge 160/2019.

Articolo 50
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 01.01.2021.

CITTA' DI NICHELINO

**REGOLAMENTO CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

ALLEGATO A – CATEGORIE - ZONE OCCUPAZIONI – ELENCO VIE

DENOMINAZIONE VIA/STRADA/PIAZZA		ZONE CATEGORIE	
VIA	ACCAMPAMENTO	2	
VIA	ADAMELLO	3	
VIA	ALBA	2	
VIA	ALESSANDRIA	2	
VIA	VITTORIO	ALFIERI	2
VIA	DANTE	ALIGHIERI	2
VIA	GIORGIO	AMENDOLA	2
VIA	ALESSANDRO	ANTONELLI	2
VIA		AOSTA	2
VIA		ARCHIMEDE	1
VIA	LODOVICO	ARIOSTO	2
VIA		ASIAGO	3
VIA		ASPROMONTE	3
VIA		ASSIETTA	2
VIA		ASTI	2
VIA	AMEDEO	AVOGADRO	1
VIA		BARDONECCHIA	2
VIA	GIUSEPPE	BARETTI	2
PIAZZA	GASPARE	BARILE	1
VIA		BEAULARD	2
VIA		BELFIORE	2
VIA	GIOACCHINO	BELLI	2
VIA	VINCENZO	BELLINI	2
VIA		BENGASI	1
VIA	ENRICO	BERLINGUER	2
VIA	RONDO'	BERNARDI	4
VIA	GIUSEPPE	BERRUTI	2
VIA	VITTORIO	BERSEZIO	2
VIA		BIELLA	2
VIA	NINO	BIXIO	3
VIA	Giovanni	BOCCACCIO	2
VIA	GIUSEPPE	BOCCARDO	2
VIA	ARRIGO	BOITO	2
VIA		BORGARETTO	4
VIA		BOVES	2
VIA		BRA	2
VIA		BRESCIA	3
VIA	ANGELO	BROFFERIO	2

VIA		BUFFA	3
VIA	MICHELANGELO	BUONARROTI	1
VIA		CAGLIARI	1
VIA		CALATAFIMI	3
PIAZZA		CAMANDONA	1
VIA		CANAPRILI	4
VIA	ANTONIO	CANOVA	2
VIA		CAPRERA	2
VIA	GIOSUE'	CARDUCCI	2
VIA	CARLO	CASALEGNO	2
PIAZZETTA	FELICE	CASORATI	1
VIA		CASTELLO DI MIRAFIORI	2
VIA	CARLO	CATTANEO	3
VIA	CAMILLO	CAVOUR	2
VIA	ANTONIO	CECCHI	2
VIA	BENVENUTO	CELLINI	2
VIA		CERVINO	3
VIA		CESANA	2
VIA	DAMIANO	CHIESA	1
VIALE	LUIGI	CIBRARIO	2
VIA	DOMENICO	CIMAROSA	1
VIA		CIMITERO (STUPINIGI)	4
VIA		COLOMBETTO	2
VIA	CRISTOFORO	COLOMBO	2
VIA		COMO	2
VIA		CONSOLATA	3
VIA	LANDO	CONTI	3
VIA	NICOLO'	COPERNICO	2
VIA	NINO	COSTA	2
VIA		CUNEO	1
VIA	GIOVANNI	DA VERAZZANO	3
VIA	LEONARDO	DA VINCI	2
PIAZZETTA	SALVO	D'ACQUISTO	1
PIAZZA	CARLO ALBERTO	DALLA CHIESA	1
VIA	MASSIMO	D'AZEGLIO	1
VIA	EDMONDO	DE AMICIS	2
VIALE	ALCIDE	DE GASPERI	1
VIA		DEBOUCHE'	1
VIA		DEGLI ALLEATI	1
VIA		DEGLI ARTIGIANI	2
VIA		DEI CACCIATORI	1
VIA		DEI CACCIATORI (interni)	2
VIA		DEI MARTIRI	1
VIA		DEI MILLE	2
VIA		DEI MUGHETTI	2
VIALE		DEI PARCHI	2
VIA		DEL CASTELLO	2
VIA		DEL PASCOLO	2
VIA	GRAZIA	DELEDDA	2
VIA		DELLA CONCORDIA	1

VIALE		DELLA SOLIDARIETA'	2
LARGO		DELLE ALPI	1
VIA	DANTE	DI NANNI	1
PIAZZA	GIUSEPPE	DI VITTORIO	1
VIA	ARMANDO	DIAZ	2
SOVRAPPASSO	UNITA'	D'ITALIA	2
VIA		DON BOSCO	2
VIA		DON MINZONI	1
ROTONDA		DONATORI DI SANGUE	2
VIA	GAETANO	DONIZETTI	2
VIA	ANDREA	DORIA	2
PONTE		EUROPA	2
VIA		EXILLES	2
VIA		FALCONE E BORSELLINO	2
VIA		FENESTRELLE	2
VIA	ENRICO	FERMI	2
VIA	GALILEO	FERRARIS	2
VIA	FABIO	FILZI	1
VIA		FINANZA	2
VIA		FIUME	2
VIA	UGO	FOSCOLO	2
VIA		FRATELLI BANDIERA	3
VIA		FRATELLI CERVI	2
VIA	GALILEO	GALILEI	2
VIA	TANCREDI	GALIMBERTI	1
VIA	LUIGI	GALVANI	2
VIA		GANDHI	2
VIA	GIUSEPPE	GARIBALDI	2
VIA		GENOVA	2
VIA	GIUSEPPE	GIACOSA	2
VIA	DELLE	GINESTRE	3
VIA	VINCENZO	GIOBERTI	3
VIA	GIOVANNI	GIOLITTI	2
VIA	UMBERTO	GIORDANO	1
LARGO	GIUSEPPE	GIUSTI	1
VIA	GIUSEPPE	GIUSTI	1
VIA		GOITO	3
VIA	GUIDO	GOZZANO	1
VIA	ARTURO	GRAF	2
VIA	NILDE	IOTTI	2
VIA	FILIPPO	JUVARRA	1
VIALE	JOHN	KENNEDY	2
VIALE	MARTIN LUTHER	KING	2
VIA	PIO	LA TORRE	2
VIA	GIUSEPPE	LAGRANGE	1
VIA	RUGGERO	LEONCAVALLO	2
VIA	GIACOMO	LEOPARDI	2
VIA	RICCARDO	LOMBARDI	2
PIAZZETTA	ERMINIO	MACARIO	1
PIAZZA		MADRE TERESA DI CALCUTTA	2

VIA	FERDINANDO	MAGELLANO	2
VIA	GOFFREDO	MAMELI	2
VIA	ALESSANDRO	MANZONI	2
PONTE	ELIO	MARCHIARO	2
VIA	GUGLIELMO	MARCONI	2
VIA		MARSALA	3
PIAZZA		MARTIRI DELLA LIBERTA'	1
VIA	PIETRO	MASCAGNI	2
VIA	ENRICO	MATTEI	3
VIALE	GIACOMO	MATTEOTTI	2
VIA	GIUSEPPE	MAZZINI	2
VIA		MENTANA	3
VIA	ANTONIO	MEUCCI	2
VIA	PIETRO	MICCA	2
VIA		MILANO	2
VIA		MILAZZO	3
VIA		MIRAFLORES	2
PIAZZETTA	AMEDEO	MODIGLIANI	1
VIA		MONCALIERI	2
VIA		MONCENISIO	1
VIA		MONDOVI'	2
VIA		MONGINEVRO	2
VIA		MONTE BIANCO	3
VIA		MONTEROSA	3
VIA	MARIA	MONTESSORI	3
VIA	VINCENZO	MONTI	2
VIA		MONVISO	3
VIA	ELSA	MORANTE	2
PIAZZA	ALDO	MORO	2
VIA		NAPOLI	3
VIA	ADA	NEGRI	3
VIA	PIETRO	NENNÌ	2
VIA	IPPOLITO	NIEVO	3
VIA		NOSTRA SIGNORA DI LOURDES	2
VIA		NOVALESA	2
VIA		NOVARA	2
VIA	GUGLIELMO	OBERDAN	1
VIA	AUGUSTO	OCCELLI	1
VIA		OLIMPIA	3
VIA		ORISTANO	2
VIA	ANTONIO	PACINOTTI	1
VIA		PAESANA	2
VIA	NICOLO'	PAGANINI	2
VIA	Giovanni	PAISELLO	1
VIA		PALERMO	1
VIA	PIER LUIGI	PALESTRINA	1
VIA		PALLAVICINO	2
VIA		PAPA GIOVANNI XXIII	2
VIA		PARCO DELLA RIMEMBRANZA	2
VIA	GIUSEPPE	PARINI	2

VIA	FERRUCCIO	PARRI	2
VIA	GIOVANNI	PASCOLI	2
VIA		PASTRENGO	2
VIA		PATERI	2
VIA	CESARE	PAVESE	2
VIA	SILVIO	PELLICO	2
VIA	GEN. GIUSEPPE	PEROTTI	2
PIAZZA	SANDRO	PERTINI	2
VIA	FRANCESCO	PETRARCA	2
VIA		PIAVE	2
VIALE		PIEMONTE	4
VIA		PINEROLO	2
VIA		PINIERE	4
VIA		PIO X	2
VIA	LUIGI	PIRANDELLO	2
VIA	CARLO	PISACANE	3
VIA		PITAGORA	1
VIA		PO	2
VIA	MARCO	POLO	3
VIA		POLVERIERA	2
VIA	AMILCARE	PONCHIELLI	1
VICOLO		PONENTE	2
VIA		PRACAVALLO	2
VIA		PRALI	3
LARGO		PRIMO MAGGIO	1
VIA		PRIMO MAGGIO	1
PIAZZA		PRINCIPE AMEDEO	4
VIA	GIOVANNI	PRUNOTTO	2
VIA	GIACOMO	PUCCINI	1
VIA		QUARTO	3
VIA		QUATTRO IV NOVEMBRE	1
VIA		ROCCIAMELONE	2
VIA		ROMA	1
VIA	GIOACCHINO	ROSSINI	2
VIA		RUSCA	3
VIA		SALEMI	3
VIA		SAN CARLO	3
VIA		SAN FRANCESCO D'ASSISI	1
VIA		SAN GIOVANNI	2
VIA		SAN GIUSEPPE	1
VIA		SAN MARTINO DELLA.BATTAGLIA	3
VIA		SAN MATTEO	1
PIAZZETTA		SAN PIO DA PIETRALCINA	1
PIAZZA		SAN QUIRICO	1
VIA		SAN QUIRICO	1
VIA		SAN VINCENZO DE' PAOLI	2
VIA		SANGONE	1
VIA		SANTHIA'	2
VIA	FERDINANDO	SANTI	3

VIA		SANTORRE DI SANTAROSA	2
VIA		SANT'UBERTO	1
VIA		SASSARI	2
VIA	NAZARIO	SAURO	2
VIA		SCARRONE	3
SOVRAPPASSO		SCARRONE	1
VIALE	EMANUELE	SEGRE	1
VIA	QUINTINO	SELLA	2
VIA	ASCANIO	SOBRERO	2
VIA		SOLFERINO	2
VIA	GIOVANNI	SPADOLINI	2
VIA	ALTIERO	SPINELLI	3
VIALE		STAZIONE	1
VIA		STUPINIGI	1
VIA		SUPERGA	1
VIA		SUSA	1
PIAZZA	FRANCESCO	TAMAGNO	2
VIA	TORQUATO	TASSO	2
VIA		TEANO	3
VIA	LUIGI	TENCO	2
VIA		TETTI ROLLE	3
VICOLO		TIZIANO	2
VIA		TORINO	1
VIALE		TORINO (STUPINIGI)	4
VIA	EVANGELISTA	TORRICELLI	2
VIA	ARTURO	TOSCANINI	2
VIA	ENRICO	TOTI	1
VIA		TRENTO	2
VIA		TRIESTE	2
VIA	FILIPPO	TURATI	2
VIA		ULZIO	2
VIA		UNDICI XI FEBBRAIO	2
VIA	VITTORIO	VENETO	1
VIA		VENTI XX SETTEMBRE	2
VIA		VENTICINQUE XXV APRILE	1
VIA		VERCELLI	2
VIA	GIUSEPPE	VERDI	2
VIA		VERNEA	3
VIA		VERONA	2
VIA	AMERIGO	VESPUCCI	2
VIA		VINOVO	4
CORSO		VITTIME DEL LAVORO	3
VIA		VITTIME DI CERNOBYL	2
VIA	ANTONIO	VIVALDI	1
VIA	ALESSANDRO	VOLTA	2
VIA		VOLTURNO	3

CITTA' DI NICHELINO

REGOLAMENTO CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

ALLEGATO B – CATEGORIE -ZONE- PUBBLICITA'

ZONA 1 = ELENCO VIE CATEGORIA SPECIALE

LE VIE NON INDICATE RIENTRANO NELLA CATEGORIA NORMALE

VIA	ARCHIMEDE	SPECIALE
VIA	BOCCARDO	SPECIALE
PIAZZA	CAMANDONA	SPECIALE
VIA	CIMAROSA	SPECIALE
VIA	COLOMBO	SPECIALE
VIA	CUNEO	SPECIALE
VIA	DA VINCI LEONARDO	SPECIALE
PIAZZA	DALLA CHIESA	SPECIALE
VIALE	DELLA SOLIDARIETA'	SPECIALE
PIAZZA	DI VITTORIO	SPECIALE
VIA	DON MINZONI	SPECIALE
VIA	FILZI	SPECIALE
VIA	FIUME	SPECIALE
VIA	GIUSTI (fino al passaggio a livello)	SPECIALE
VIA	I MAGGIO	SPECIALE
LARGO	I MAGGIO	SPECIALE
VIA	JUVARRA	SPECIALE
VIA	LAGRANGE	SPECIALE
VIA	LEONCAVALLO	SPECIALE
PIAZZA	LIBERTA'	SPECIALE
VIA	MAMELI	SPECIALE
VIA	MARTIRI	SPECIALE
VIA	MAZZINI	SPECIALE
VIA	MONCENISIO	SPECIALE
VIA	PAISIELLO	SPECIALE
VIA	PALESTRINA	SPECIALE
VIA	PINEROLO	SPECIALE
VIA	PITAGORA	SPECIALE
VIA	PONCHIELLI	SPECIALE
VIA	SAN FRANCESCO D'ASSISI	SPECIALE
VIA	SAN GIUSEPPE	SPECIALE
VIA	SAN MATTEO	SPECIALE
VIA	STUPINIGI	SPECIALE
VIA	SUSA	SPECIALE
VIA	TORINO (fino al passaggio a livello)	SPECIALE
VIA	VESPUCCI	SPECIALE
VIA	VIVALDI	SPECIALE
VIA	XXV APRILE (fino alla rotonda di Largo delle Alpi)	SPECIALE

ALLEGATO C - ELENCO SPAZI AFFISSIONE

Codice Spazio	Ente	Situazione piano	Stato Spazio	Uso	Via	Descrizione ubicazione	Tipo Spazio	Dimensione	Latitudine	Longitudine
1	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Viale Torino	Fraz. Stupinigi lato ristorante	STEND. B.LE	140x100x2	44.99767241	7.607399225
2	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Necrologio	Viale Torino	Fraz. Stupinigi lato ristorante	STEND. M.LE	100x70	44.99792348	7.607807592
3	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Viale Torino	Fraz. Stupinigi lato Podere San Giovanni	STEND. B.LE	200x140x2	44.99822742	7.607556805
4	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Viale Torino	Fraz. Stupinigi lato Podere San Giovanni	STEND. B.LE	200x140x2	44.99828527	7.607621849
5	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Viale Torino	Fraz. Stupinigi lato Podere San Giovanni	STEND. B.LE	140x100x2	44.9979607	7.607285785
6	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Viale Torino	Fraz. Stupinigi lato ristorante	STEND. B.LE	140x100x2	44.99778502	7.607536688
7	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Istituzionale	Via Cacciatori	fr. civ.62	STEND. B.LE	140x100x2	45.00454937	7.63002567
8	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Sociale	Via Cacciatori	fr. civ.60	STEND. B.LE	140x100x2	45.0045169	7.630087361
9	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Cacciatori	fr. civ.56	STEND. B.LE	140x200x2	45.00441686	7.630307972
10	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Pracavallo	fr. civ.67	STEND. B.LE	200x140x2	45.00436897	7.629687041
11	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Necrologio	Via Pracavallo	Ang. Via Cacciatori	STEND. M.LE	140x100	45.00452401	7.629841268
12	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Pracavallo	fr. campo sportivo	STEND. B.LE	200x140x2	45.00405819	7.629379928
13	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Pracavallo	ingresso campo sportivo	STEND. M.LE	200x140	45.00381283	7.62886662

14	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Politico	Via Cacodatori fr. civ.42	STEND. B.LE 140x200x2	45.00389557	7.631402984
15	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Sociale	Via degli Artigiani Ang. Via Fenestrelle	STEND. B.LE 140x100x2	45.00323985	7.627249248
16	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Politico	Via Fenestrelle ang. Via degli Artigiani	STEND. B.LE 140x100x2	45.00334203	7.627287135
17	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Istituzionale	Via Fenestrelle parcheggio prima di Via degli Artigiani	STEND. B.LE 140x200x2	45.0035964	7.627192587
18	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Torricelli civ.193	STEND. B.LE 140x200x2	45.00343946	7.641010322
19	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Torricelli civ.193	STEND. B.LE 140x200x2	45.00352172	7.641025744
20	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Torricelli civ.193	STEND. B.LE 140x200x2	45.00359094	7.641040161
21	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Politico	Via Torricelli civ.238	STEND. B.LE 140x200x2	45.00468544	7.641865946
22	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Torricelli Ang. Via Mascagni	STEND. B.LE 140x200x2	45.0048099	7.643118873
23	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Torricelli Ang. Via Torricelli	STEND. B.LE 140x200x2	45.00478145	7.643958405
24	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Politico	Via Buonarroti Ang. Via Torricelli	STEND. B.LE 50x70x2	45.00462476	7.647846337
25	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Miraflores parcheggio campo sportivo	POSTER M.LE 600x300	45.00436376	7.649622895
26	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Miraflores parcheggio campo sportivo	POSTER M.LE 600x300	45.00429288	7.649625577
27	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Politico	Via Miraflores fronte campo sportivo	STEND. M.LE 140x200	45.00438225	7.649828419
28	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Miraflores parcheggio civ.25b	STEND. B.LE 200x140x2	45.00307296	7.649668492

29	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Necrologio	Via Miraflores	parcheggio civ.25b	STEND. B.LE	140x100x2	45.00301417	7.64967039
30	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Politico	Via Miraflores	civ.7	STEND. B.LE	140x200x2	45.00231293	7.649649046
31	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Politico	Via San Matteo	parcheggio Piazzale Polesani nel Mondo	STEND. B.LE	140x200x2	45.00077767	7.649302036
32	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Istituzionale	Via San Matteo	fronte Circolo Polesano	STEND. B.LE	140x200x2	45.00041329	7.649008334
33	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Sociale	Via San Matteo	parcheggio Piazzale Polesani nel Mondo	STEND. B.LE	140x100x2	45.00044885	7.649150826
34	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Necrologio	Via San Matteo	recinzione Circolo Polesano	STEND. M.LE	140x100	45.00006431	7.649265155
35	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via San Matteo	fronte scuole	STEND. B.LE	140x200x2	44.99950126	7.648721673
36	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via San Matteo	fronte scuole	STEND. B.LE	140x200x2	44.99942752	7.648631819
37	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via San Matteo	fronte scuole , ang. via Filzi	STEND. B.LE	140x200x2	44.99937987	7.648573816
38	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Istituzionale	Via San Matteo	fronte ingresso scuole	STEND. B.LE	140x200x2	44.99912526	7.648249269
39	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Sociale	Via San Matteo	fronte ingresso scuole	STEND. B.LE	140x200x2	44.99909229	7.648205347
40	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via San Matteo	civ.16	STEND. B.LE	140x200x2	44.99889457	7.647985741
41	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Istituzionale	Viale Matteotti	fronte civ.5	STEND. B.LE	140x100x2	44.99228011	7.641238309
43	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Politico	Viale Matteotti	Ang. Via Lombardi	STEND. B.LE	140x200x2	44.99195646	7.640530206
44	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Viale Matteotti	civ.28	STEND. B.LE	200x140x2	44.99200009	7.640106417

45	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Politico	Viale Matteotti	civ.32, ang. Via del Castello	STEND. B.LE	140x200x2	44.9918315	7.638924234
46	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Viale Matteotti	civ.32	STEND. B.LE	200x140x2	44.99182866	7.639139146
47	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Viale Matteotti	fr. civ.31	STEND. B.LE	140x200x2	44.99160151	7.637876496
48	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Viale Matteotti	civ.40	STEND. B.LE	140x200x2	44.99150571	7.637346089
49	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Politico	Via Pio La Torre	Ang. Via Amendola	STEND. B.LE	140x200x2	44.99314199	7.63421592
50	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Pio La Torre	civ.1	STEND. B.LE	200x140x2	44.99424167	7.634167001
51	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Pio La Torre	civ.1	STEND. B.LE	200x140x2	44.99420777	7.634321563
52	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Pio La Torre	Ang. Via Amendola	STEND. B.LE	140x200x2	44.99415774	7.634551562
53	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Sociale	Via Amendola	Ang. Via Pio La Torre	STEND. B.LE	140x200x2	44.99405745	7.634699419
54	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Amendola	fronte box Enel	STEND. B.LE	140x200x2	44.99388128	7.63463337
55	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Amendola	fronte Via Turati	STEND. B.LE	200x140x2	44.99464545	7.634963281
56	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Amendola		STEND. B.LE	200x140x2	44.9948586	7.635046765
57	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Amendola	Ang. Via Spadolini	STEND. B.LE	140x200x2	44.99518651	7.635189258
58	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Amendola	fronte centro commerciale II Castello	STEND. B.LE	200x140x2	44.99568133	7.635397464
59	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Amendola	fronte centro commerciale II Castello	STEND. B.LE	200x140x2	44.99555804	7.635338791

60	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Istituzionale	Via Ferruccio Parri	Ang. Via Amendola	STEND. B.LE	140x100x2	44.99849763	7.635613717
61	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Sociale	Via Ferruccio Parri		STEND. B.LE	140x200x2	44.9965441	7.63541569
62	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Sociale	Via Carlo Casalegno	Ang. Via Amendola	STEND. B.LE	140x100x2	44.99640659	7.63606305
63	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Amendola	civ.8/10/12	STEND. B.LE	200x140x2	44.99672334	7.635846063
64	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Carlo Casalegno	civ.8	STEND. B.LE	140x200x2	44.99631341	7.636490799
65	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Carlo Casalegno	fronte parcheggio retro Coop	STEND. B.LE	140x200x2	44.99617933	7.637119107
66	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Sociale	Via Amendola	c/o distributore Smat	STEND. B.LE	140x200x2	44.99497905	7.635349855
67	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Politico	Via Ferruccio Parri	Ang. Via Berlinguer	STEND. B.LE	140x200x2	44.99693103	7.633650005
68	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Nenni	ingresso parcheggio parco	STEND. B.LE	140x200x2	44.99859229	7.632674016
69	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Nenni	fronte ingresso parcheggio parco	STEND. B.LE	140x200x2	44.99867622	7.632951289
70	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Nenni	fronte civ.35A	STEND. B.LE	140x200x2	44.99859964	7.633290254
71	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Nenni	fronte Via Berlinguer	STEND. B.LE	140x200x2	44.99846261	7.633948401
72	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Nenni		STEND. B.LE	140x200x2	44.99838959	7.634282394
73	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Nenni		STEND. B.LE	200x140x2	44.99816483	7.635292523
74	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Nenni		STEND. B.LE	200x140x2	44.99813472	7.63545849

75	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Nenni		STEND. B.LE	200x140x2	44.99807474	7.635745816
76	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Nenni	Ang. Via Amendola	STEND. B.LE	200x140x2	44.99802874	7.63592653
77	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Nenni	lato pensilina bus	STEND. B.LE	200x140x2	44.99771532	7.637361176
78	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Nenni	civ.11/13/15/17	STEND. B.LE	200x140x2	44.9976174	7.637209867
79	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Nenni	civ.7/9	STEND. B.LE	200x140x2	44.99751166	7.637710534
80	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Nenni	civ.5	STEND. B.LE	200x140x2	44.99740356	7.638152428
81	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Amendola	civ.3	STEND. B.LE	140x200x2	44.99732958	7.638555765
82	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Politico	Via Amendola	civ.1	STEND. B.LE	140x200x2	44.99729781	7.63869424
83	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Nenni	Ang. Via Del Pascolo	STEND. B.LE	140x200x2	44.99722597	7.639034539
84	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via del Pascolo	fronte civ.20	STEND. B.LE	200x140x2	44.99662258	7.639549524
85	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Del Pascolo	fronte Via Casalegno	STEND. B.LE	140x200x2	44.99588451	7.639235035
86	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Necrologio	Via Del Pascolo	fronte Via Casalegno	STEND. B.LE	140x100x2	44.99569437	7.639154904
87	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Istituzionale	Via Carlo Casalegno	fronte parrocchia	STEND. B.LE	140x200x2	44.99583069	7.638723738
88	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Carlo Casalegno	fronte parrocchia	STEND. B.LE	200x140x2	44.99583852	7.63869223
89	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Carlo Casalegno	civ.4	STEND. B.LE	200x140x2	44.99597911	7.638047151

90	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Politico	Via Turati	fronte civ.3	STEND. B.LE	140x200x2	44.99412383	7.636987679
91	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Istituzionale	Via Turati	fronte civ.1	STEND. B.LE	140x200x2	44.99409894	7.637117766
92	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Sociale	Via Turati	fronte civ.1	STEND. B.LE	140x200x2	44.99406575	7.637245506
93	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Istituzionale	Via Del Pascolo	Ang. Viale Matteotti	STEND. B.LE	140x100x2	44.99174543	7.636605464
94	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Sociale	Via Del Pascolo	Ang. Viale Matteotti	STEND. B.LE	140x100x2	44.99167809	7.636581995
95	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Del Pascolo	fronte civ.6	STEND. B.LE	140x200x2	44.99822222	7.64081955
96	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Del Pascolo	fronte civ.4	STEND. B.LE	140x200x2	44.99833031	7.640854418
97	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Del Pascolo	fronte civ.4	STEND. B.LE	140x200x2	44.99834928	7.640863471
98	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Del Pascolo	fronte civ.2	STEND. B.LE	140x200x2	44.9984453	7.640909068
99	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Necrologio	Via Stupinigi	fronte civ.70	STEND. B.LE	140x100x2	44.99858565	7.641016021
100	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Sociale	Via Stupinigi	fronte civ.70	STEND. B.LE	140x200x2	44.99857214	7.641078718
101	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Istituzionale	Via Stupinigi	fronte civ.70	STEND. B.LE	140x200x2	44.99855151	7.641160861
102	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Sociale	Via Del Pascolo	fronte civ.5	STEND. B.LE	140x200x2	44.99776108	7.640393078
103	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Del Pascolo	Ang. Via Ulizio	STEND. B.LE	140x200x2	44.99764396	7.640297189
104	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Del Pascolo	recinzione fronte Via Ulizio	STEND. M.LE	200x140	44.99744314	7.640473545

105	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Del Pascolo	recinzione fronte Via Uazio	STEND. M.LE	200x140	44.99746922	7.640486956
106	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Viale Matteotti	fronte civ.8	STEND. B.LE	140x200x2	44.98982054	7.625755928
107	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Necrologio	Via San Francesco d'Assisi	lato chiesa	STEND. M.LE	140x100	44.99622996	7.646491751
108	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Politico	Via San Francesco d'Assisi	fronte civ.6	STEND. B.LE	140x200x2	44.9965901	7.646776401
109	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Politico	Via Juvarra	fronte civ.12	STEND. B.LE	140x200x2	44.99722479	7.646995671
110	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Trento	fronte civ.40	STEND. B.LE	140x200x2	44.99684616	7.640641183
111	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Trento	civ.31/33	STEND. B.LE	140x200x2	44.99658844	7.641246356
112	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Necrologio	Via Trento	fronte scuola	STEND. B.LE	140x100x2	44.99641536	7.641607448
113	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Sociale	Via Trento	fronte scuola	STEND. B.LE	140x200x2	44.99631057	7.641827725
114	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Trento	fronte parcheggio scuola	STEND. B.LE	200x140x2	44.9961695	7.642116733
115	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Trento	lato parco	STEND. B.LE	200x140x2	44.99576573	7.642959562
116	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Politico	Via Trento	lato parco	STEND. B.LE	140x200x2	44.99571926	7.643092722
117	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Trento	lato parco	STEND. B.LE	200x140x2	44.99568227	7.643207721
118	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Trento	lato parco	STEND. B.LE	200x140x2	44.99563558	7.643385418
119	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Trento	fronte Piazza degli Alpini	STEND. B.LE	200x140x2	44.99388531	7.643666889

120	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Necrologio	Via Juvarra	fronte civ.58	STEND. B.LE	140x100x2	44.99982463	7.642766833
121	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Istituzionale	Via Juvarra	fronte civ.56	STEND. B.LE	140x100x2	44.9997208	7.642930783
122	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Sociale	Via Juvarra	fronte civ.56	STEND. B.LE	140x100x2	44.99969922	7.642964311
123	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Stupinigi	aiuola fronte Vla I Maggio	STEND. B.LE	140x200x2	45.00106808	7.640667669
124	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via XX Aprile	Ang. Via Torricelli	STEND. M.LE	140x200	45.00180561	7.640379332
125	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via XX Aprile	Ang. Via Torricelli	STEND. M.LE	140x200	45.00180395	7.640348487
126	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Stupinigi	aiuola fronte chiosco	STEND. B.LE	140x200x2	45.00129496	7.640735395
127	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Istituzionale	Via XX Aprile	fronte civ.132	STEND. B.LE	140x200x2	45.00153298	7.639084831
128	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Sociale	Via XX Aprile	fronte civ.134	STEND. B.LE	140x200x2	45.00153156	7.639035881
129	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Stupinigi	fronte civ.88	PLANCIA A MURO	200x140	45.00012832	7.640287131
130	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Stupinigi	fronte civ.88	PLANCIA A MURO	200x140	45.0001039	7.640288807
131	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Stupinigi	fronte civ.88	PLANCIA A MURO	200x140	45.00007854	7.640290149
132	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Stupinigi	fronte civ.88	PLANCIA A MURO	200x140	45.00005791	7.640294507
133	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Stupinigi	fronte civ.88	PLANCIA A MURO	200x140	45.00003942	7.640298866
134	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Stupinigi	fronte civ.88	PLANCIA A MURO	200x140	45.00002069	7.640360877

135	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Stupinigi	fronte civ.88	PLANCIA A MURO	200x140	44.99999864	7.640305236
136	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Stupinigi	fronte civ.84	PLANCIA A MURO	100x140	44.99992159	7.640318312
137	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Sociale	Via Stupinigi	fronte civ.84	PLANCIA A MURO	140x100	44.99990523	7.640321665
138	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Sociale	Via Torino	civ.109	PLANCIA A MURO	140x200	44.99763921	7.650317252
139	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Politico	Via Torino	ingresso parcheggio centro anziani	STEND. B.LE	140x200x2	44.9979709	7.65080072
140	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Necrologio	Via Torino	fronte civ.122	STEND. M.LE	140x100	44.99801808	7.650786638
141	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Politico	Via Torino	Ang. Via Rossini	STEND. M.LE	140x200	45.00099696	7.654501162
142	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Politico	Via Torino	Ang. Via Rossini	STEND. M.LE	140x200	45.0009844	7.654525638
143	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Politico	Piazza Camandona	civ.1	STEND. B.LE	140x200x2	45.00186796	7.6559918
150	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Sociale	Via XXV Aprile	giardino ang. via Ferraris	STEND. B.LE	140x200x2	45.00210123	7.653056458
151	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Istituzionale	Via XXV Aprile	giardino ang. via Ferraris	STEND. B.LE	140x200x2	45.00210076	7.653022259
152	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Necrologio	Via XXV Aprile	giardino ang. via Ferraris	STEND. B.LE	140x100x2	45.00210052	7.652992755
153	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Ferraris	giardino ang. via XXV Aprile	STEND. B.LE	100x70x2	45.00212636	7.65283484
154	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Galvani	parcheggio ang. via XXV Aprile	STEND. M.LE	140x200	45.00227192	7.651167512
155	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Galvani	parcheggio ang. via XXV Aprile	STEND. M.LE	140x200	45.00221076	7.651173212

156	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via XXV Aprile	fronte civ.53	STEND. M.LE	200x140	45.00206259	7.651079334
157	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Istituzionale	Via Buonarroti	Ang. Via XXXV Aprile	PLANCIA A MURO	140x100	45.00199076	7.647653483
158	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Necrologio	Via Buonarroti	Ang. Via XXXV Aprile	PLANCIA A MURO	100x140	45.00200854	7.647653148
159	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Sociale	Via Buonarroti	Ang. Via XXXV Aprile	PLANCIA A MURO	140x100	45.00202537	7.647653818
160	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Politico	Via Ponielli	uscita parcheggio	STEND. B.LE	50x70x2	45.00108989	7.64427457
161	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Primo Maggio	giardino fronte Via Cimarosa	STEND. B.LE	200x140x2	45.00077317	7.642623335
162	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Primo Maggio	giardino fronte civ.55	STEND. B.LE	140x200x2	45.00074709	7.642814107
163	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Primo Maggio	giardino fronte civ.55	STEND. B.LE	140x200x2	45.00073405	7.642892562
164	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Sociale	Via Vespucci	Ang. Via 1° Maggio	STEND. B.LE	140x200x2	45.00032367	7.646171562
165	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Istituzionale	Via Vespucci	Ang. Via 1° Maggio	STEND. B.LE	140x200x2	45.00031869	7.646201067
166	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Vespucci	Ang. Via 1° Maggio	STEND. B.LE	200x140x2	45.00031277	7.646244317
167	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Vespucci	Ang. Via 1° Maggio	STEND. B.LE	200x140x2	45.00030732	7.646284215
168	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Istituzionale	Via San Francesco d'Assisi	civ.33c	PLANCIA A MURO	140x200	44.99902591	7.649646364
169	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Politico	Via Paesana	ingresso giardini	STEND. B.LE	140x200x2	44.99789456	7.652175687
170	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Necrologio	Via Bengasi	fronte civ.27	STEND. B.LE	140x100x2	44.99585296	7.653507739

171	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Istituzionale	Via Bengasi	fronte Via Toti	STEND. B.LE	140x200x2	44.99515948	7.652631663
172	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Sociale	Via Bengasi	fronte Via Toti	STEND. B.LE	140x200x2	44.99514881	7.652615905
173	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Politico	Via Bengasi	fronte Via Toti	STEND. B.LE	140x200x2	44.99513577	7.652609817
174	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Politico	Via Bengasi	fronte civ.5	STEND. M.LE	140x200	44.99452224	7.651815265
175	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Necrologio	Via Giusti	civ.1, fronte Polizia	PLANCIA A MURO	140x100	44.99520121	7.648007534
176	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Giusti	civ.1, fronte Polizia	PLANCIA A MURO	140x100	44.99520974	7.647987753
177	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Giusti	civ.1, fronte Polizia	PLANCIA A MURO	140x100	44.99521875	7.647961266
178	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Giusti	civ.1, fronte Polizia	PLANCIA A MURO	140x100	44.99522682	7.647938468
179	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Giusti	civ.1, fronte Polizia	PLANCIA A MURO	200x140	44.99523582	7.647916339
180	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Giusti	civ.1, fronte Polizia	PLANCIA A MURO	200x140	44.9952427	7.647895562
181	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Sociale	Via Giusti	fronte civ.2	PLANCIA A MURO	140x100	44.99524958	7.647873424
182	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Sociale	Via Giusti	fronte civ.2	PLANCIA A MURO	140x100	44.9952574	7.647853978
183	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Istituzionale	Via Giusti	fronte civ.2	PLANCIA A MURO	140x100	44.99526356	7.647836879
184	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Istituzionale	Via Giusti	fronte civ.2	PLANCIA A MURO	140x100	44.99526997	7.647816992
185	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Istituzionale	Via Giusti	fronte civ.2	PLANCIA A MURO	100x140	44.99527661	7.647797987

186	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Giusti	fronte civ.63	STEND. B.LE	140x200x2	44.99344822	7.653455101
187	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Sociale	Via Pirandello	Ang. Via Giusti	STEND. B.LE	140x200x2	44.99342936	7.653127536
188	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Istituzionale	Via Pirandello	parcheggio	STEND. B.LE	140x200x2	44.99339143	7.65311446
189	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Politico	Via Pirandello	parcheggio	STEND. B.LE	140x100x2	44.99334519	7.653099708
190	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Giusti	fronte civ.56/12	STEND. B.LE	140x200x2	44.9919235	7.654421702
191	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Necrologio	Via Giusti	fronte civ.56/12	STEND. B.LE	140x100x2	44.99189695	7.654416673
192	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Istituzionale	Via Giusti	fronte civ.56/12	STEND. B.LE	140x200x2	44.99186991	7.654414326
193	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Politico	Via Giusti	fronte civ.71, lato edicola	STEND. B.LE	140x200x2	44.99251864	7.655179091
194	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Necrologio	Via Giusti	fronte civ.71, lato edicola	STEND. B.LE	140x200x2	44.99250655	7.655205242
195	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via San Vincenzo de Paoli	fronte parcheggio	STEND. B.LE	140x200x2	44.99201503	7.655338682
196	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via San Vincenzo de Paoli	fronte parcheggio	STEND. B.LE	140x200x2	44.9919254	7.655368522
197	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via San Vincenzo de Paoli		STEND. B.LE	140x200x2	44.99183625	7.655395344
198	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Istituzionale	Via San Vincenzo de Paoli	area parcheggio	STEND. B.LE	140x200x2	44.99200507	7.655009441
199	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via San Vincenzo de Paoli	area parcheggio	STEND. B.LE	140x200x2	44.99163612	7.655112371
200	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Politico	Via Giusti	fronte Via Cellini	STEND. B.LE	140x200x2	44.99156878	7.657077089

201	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Giusti	Ang. Via Cellini	STEND. B.LE	140x200x2	44.99167714	7.657273225
202	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Sociale	Via Giusti	Ang. Via Cellini	STEND. B.LE	140x200x2	44.9916328	7.657365091
203	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Politico	Via Pateri	civ.43	STEND. B.LE	140x200x2	44.98844453	7.655413449
204	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Necrologio	Via Pateri	parcheggio cimitero	STEND. B.LE	140x100x2	44.98048328	7.648170479
205	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Politico	Viale Kennedy	civ.40	STEND. B.LE	140x200x2	44.98887626	7.65532807
206	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Politico	Viale Kennedy	fronte scuola Don Milani	STEND. B.LE	140x200x2	44.99012026	7.654279545
207	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Necrologio	Viale Kennedy	parcheggio lato chiesa	STEND. B.LE	140x100x2	44.99000431	7.653875202
208	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Necrologio	Via Pateri	fronte civ.7	STEND. B.LE	140x100x2	44.99001758	7.643258883
209	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Istituzionale	Via Pateri	fronte civ.5	STEND. B.LE	140x100x2	44.99000668	7.643134631
210	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Sociale	Via Gozzano	fronte civ.48	STEND. B.LE	50x70x2	44.98983287	7.642917708
211	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Gozzano	fronte civ.62	STEND. B.LE	140x100x2	44.98819697	7.64275711
212	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Istituzionale	Via Gozzano	fronte civ.62	STEND. B.LE	140x100x2	44.98822945	7.642759793
213	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Sociale	Via Gozzano	fronte civ.60	STEND. M.LE	140x100	44.98834043	7.642762475
214	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Politico	Via Torino	civ.307 lato pensilina	STEND. B.LE	140x200x2	44.98384224	7.63323728
215	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Istituzionale	Via Calatafimi	fronte civ.23, ang. V.a Pisacane	STEND. B.LE	140x100x2	44.97602951	7.633736841

216	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Istituzionale	Via Santi	Ang. Via Spinelli	STEND. B.LE	140x100x2	44.98918245	7.62439806
217	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Conti	uscita tangenziale	STEND. B.LE	140x100x2	44.98773647	7.62203604
218	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Sociale	Viale Stazione	Ang. Via Torino	STEND. B.LE	140x200x2	44.99157542	7.642517053
219	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Istituzionale	Viale Stazione	Ang. Via Torino	STEND. B.LE	140x200x2	44.99159416	7.642551586
220	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Torino	passaggio a livello fronte Viale Stazione	STEND. B.LE	140x200x2	44.99170228	7.642964311
221	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Necrologio	Via Torino	passaggio a livello fronte Viale Stazione	STEND. B.LE	100x140x2	44.991772148	7.642991804
222	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Piazza San Quirico	bagni pubblici	PLANCIA A MURO	140x100	44.99823856	7.654214501
223	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Sociale	Via Sangone	Ang. Via Alfieri	STEND. M.LE	140x100	45.00365732	7.653631791
224	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Istituzionale	Via Sangone	Ang. Via Alfieri	STEND. M.LE	140x200	45.00372607	7.653363235
225	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Istituzionale	Via Alfieri	Ang. Via Sangone	STEND. M.LE	140x100	45.00368435	7.653663307
226	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Sociale	Via Alfieri	Ang. Via Sangone	STEND. M.LE	140x100	45.00367771	7.653691471
227	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Politico	Via Massimo D'Azezjlio	giardini fronte civ.22	STEND. B.LE	140x100x2	44.99380375	7.648685798
228	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Politico	Via Vittorio Veneto	recinzione giardino	STEND. M.LE	140x200	44.99437872	7.648143657
229	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Istituzionale	Via Toti	fronte civ.11	STEND. M.LE	140x200	44.99605427	7.650668621
230	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Istituzionale	Via Toti	fronte civ.11	STEND. M.LE	140x200	44.99604289	7.65069142

231	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Politico	Via Diaz	fronte Via Chiesa	STEND. B.LE	140x200x2	44.9988995	7.651021667
232	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Necrologio	Via Superga	fronte Via Cagliari, lato chiesetta	STEND. M.LE	140x100	44.99842088	7.655816786
233	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Politico	Via Milano	Ang. Via Superga	STEND. B.LE	140x200x2	44.998405	7.658962682
234	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Politico	Via Milano	Ang. Via Palermo	STEND. B.LE	140x200x2	44.99825754	7.659068629
235	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Istituzionale	Via Milano	recinzione scuola	STEND. M.LE	140x100	44.99866176	7.658726983
236	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Istituzionale	Via degli Alleati	c/o giardino fronte civ.13	STEND. B.LE	140x200x2	45.00000196	7.655206248
237	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Necrologio	Via Martiri	civ.50	STEND. M.LE	140x100	45.00216524	7.661568448
238	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Martiri	fronte civ.24	STEND. B.LE	200x140x2	45.00223233	7.658616006
239	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Martiri	fronte civ.24	STEND. B.LE	200x140x2	45.00223114	7.658539228
240	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Martiri	fronte civ.22	STEND. B.LE	140x200x2	45.00223114	7.658375278
241	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Martiri	fronte civ.22	STEND. B.LE	140x200x2	45.00222925	7.658300847
242	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Sociale	Via Martiri	fronte civ.22	STEND. B.LE	140x200x2	45.00222925	7.658240162
243	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Istituzionale	Via Martiri	fronte civ.22	STEND. B.LE	140x200x2	45.00222806	7.658170424
244	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Necrologio	Via Martiri	c/o chiesa	STEND. B.LE	140x100x2	45.00220933	7.657670192
245	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Roma	fronte civ.17	STEND. B.LE	140x200x2	45.00330054	7.659171559

246	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Roma	fronte civ.17	STEND. B.LE	140x200x2	45.00337901	7.659200728
247	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Roma	fronte civ.17	STEND. B.LE	140x200x2	45.00346459	7.659235932
248	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Sociale	Via Papa Giovanni XXIII	lato giardino	STEND. B.LE	140x100x2	45.00321639	7.658855904
249	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Istituzionale	Via Papa Giovanni XXIII	lato giardino	STEND. B.LE	140x100x2	45.00324104	7.658753505
250	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Istituzionale	Via Garibaldi	ingresso giardino	STEND. B.LE	140x100x2	45.00368482	7.658812478
251	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Sociale	Via Garibaldi	lato distributore acqua	STEND. B.LE	140x100x2	45.00370236	7.658730671
252	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Biella	fronte civ.14	STEND. B.LE	140x200x2	45.00392164	7.658780962
253	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Biella	fronte civ.14	STEND. B.LE	140x200x2	45.00398494	7.658811472
254	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Biella	Ang. Via Cuneo	STEND. B.LE	140x200x2	45.00467478	7.659046836
255	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Sociale	Via Cuneo	Ang. Via XI Febbraio	STEND. M.LE	140x200	45.0044747	7.661418915
256	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Istituzionale	Via Cuneo	Ang. Via XI Febbraio	STEND. M.LE	140x200	45.00446949	7.6614411714
257	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Politico	Via Torino	rotatoria Ang. Via Cuneo	STEND. B.LE	140x200x2	45.00527666	7.657331564
258	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Politico	Via Torino	fronte civ.27, dopo distributore Esso	STEND. M.LE	140x200	45.00397546	7.656207383
259	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Politico	Via Torino	fronte civ.26	STEND. M.LE	140x200	45.00360825	7.65624661
260	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Umberto Giordano	giardino fronte civ.3	STEND. B.LE	200x140x2	44.99961031	7.642875463

261	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Umberto Giordano	giardino fronte civ.3	STEND. B.LE	200x140x2	44.99961173	7.642796338
262	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Umberto Giordano	giardino fronte civ.3	STEND. B.LE	200x140x2	44.99961079	7.6427266
263	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via XXV Aprile	fronte civ.152	STEND. B.LE	200x140x2	45.00153061	7.63651561
264	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via XXV Aprile	fronte civ.156	STEND. B.LE	200x140x2	45.00152231	7.636170946
265	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via XXV Aprile	fronte civ.156	STEND. B.LE	200x140x2	45.00151378	7.635870874
266	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Politico	Via XXV Aprile	fronte civ.158	STEND. B.LE	140x200x2	45.00150429	7.635562755
267	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Istituzionale	Via XXV Aprile	fronte civ.162	STEND. B.LE	140x200x2	45.0014986	7.635263018
268	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Sociale	Via XXV Aprile	fronte civ.164	STEND. B.LE	140x200x2	45.00149054	7.634957582
269	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Politico	Via Debouché	lato pensilina c/o Asl	STEND. B.LE	140x200x2	45.00053277	7.632037327
270	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Sociale	Via XXV Aprile	Ang. Via Pracavollo, fronte Asl	STEND. B.LE	140x200x2	45.00161975	7.63145864
271	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via XXV Aprile	parcheggio Asl	POSTER MLE	600x300	45.00127884	7.630424984
272	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via XXV Aprile	parcheggio Asl	POSTER MLE	600x300	45.00128026	7.630415931
273	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Politico	Via Debouché	Ang. Via Grandi, fronte Asl	STEND. B.LE	140x200x2	45.00034027	7.63217546
274	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Istituzionale	Via Torino	civ.127	PLANCIA A MURO	140x200	44.99631033	7.648707926
275	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Sociale	Via Torino	civ.127	PLANCIA A MURO	140x200	44.99630203	7.648733072

276	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Torino	civ.228	PLANCIA A MURO	200x140	44.99207644	7.643189617
278	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Torino	civ.228	PLANCIA A MURO	200x140	44.9920404	7.643147707
279	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Torino	civ.228	PLANCIA A MURO	200x140	44.99202238	7.643121891
280	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Progetto	Attivo	Istituzionale	Viale Torino	Fraz. Stupinigi civ. 11 - magazzino legnami	STEND. B.LE	140x100x2	44.99799	7.607708
281	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Progetto	Attivo	Sociale	Viale Torino	Fraz. Stupinigi civ. 11 - magazzino legnami	STEND. B.LE	140x100x2	44.997902	7.607824
283	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Progetto	Attivo	Necrologio	Via Amendola	ang. Via parri	STEND. B.LE	140x100x2	44.9966667	7.635833333
284	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Progetto	Attivo	Commerciale	Via Torricelli	lato distributore Esso	POSTER M.LE	600x300	45.00166667	7.64055556
285	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Progetto	Attivo	Commerciale	Via Stupinigi	marciapiede rotonda	POSTER M.LE	600x300	45.00138889	7.64055556
286	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Progetto	Attivo	Commerciale	Largo delle Alpi	fronte ASL	POSTER M.LE	600x300	45.00111111	7.631666667
287	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Progetto	Attivo	Commerciale	Largo delle Alpi	fronte ASL	POSTER B.LE	600x300x2	45.00111111	7.631944444
288	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Progetto	Attivo	Commerciale	Via Primo Maggio	a ridosso della ringhiera della scuola	POSTER M.LE	600x300	44.99977778	7.64777778
289	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Progetto	Attivo	Istituzionale	Via Torino	dopo passaggio a livello	STEND. B.LE	140x200x2	44.98888889	7.639444444
290	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Progetto	Attivo	Commerciale	Via Torino	dopo passaggio a livello	STEND. B.LE	140x200x2	44.98888889	7.639444444
293	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Progetto	Attivo	Commerciale	Via Primo Maggio	piazza della chiesa	STEND. B.LE	200x140x2	45	7.64472222
294	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Progetto	Attivo	Commerciale	Via Primo Maggio	piazza della chiesa	STEND. B.LE	200x140x2	45	7.64472222

295	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Progetto	Attivo	Commerciale	Via Milano	angolo via milano	STEND. B.LE	200x140x2	44.99805556	7.65861111
296	COMUNE DI NICHELINO (TO)	Progetto	Attivo	Istituzionale	Via Milano	angolo via superga	STEND. B.LE	140x100x2	44.998417	7.659025

STATO DI FATTO

Superficie Commerciale: **807,20 mq** (59.10%) - Istituzionale: **162,40 mq** (11.89%) - Politico: **197,40 mq** (14.45%) - Funebre: **53,90 mq** (3.95%) - Sociale: **144,90 mq** (10.61%) - Totale disponibile: **1.365,80 m²**

ALLEGATO D
**DISCIPLINA GENERALE DEHORS – CHIOSCHI e ALTRE OCCUPAZIONI
PERMANENTI**

Articolo 1
Occupazione con dehor/padiglioni

1. Sono classificati a seconda degli elementi che lo compongono in:

- a)Dehors: allestimento di spazi all'aperto attrezzati per il consumo di alimenti e bevande, annessi ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione, mediante un insieme di elementi posti in modo funzionale ed armonico su suolo pubblico (sedie, tavoli, panche, mobiletti di servizio...), con pedana o senza pedana, volte anche a garantire il superamento delle barriere architettoniche, con o senza copertura (ombrelloni, tenda a falda tesa, tettoia...), con eventuali apparecchi illuminanti e riscaldatori, fioriere; sono ammesse delimitazioni perimetrali con le seguenti caratteristiche:
- aperto totalmente su un lato
 - con ringhiere o protezioni laterali di altezza mt 1,10 nel rispetto dell'art 107 del regolamento edilizio

b)Padiglioni: spazi attrezzati per il consumo di alimenti e bevande costituenti un volume, definito da una copertura, una pavimentazione, pareti in pannellature, fisse e removibili, chiusi, risultato di una progettazione unitaria, la cui destinazione d'uso è unicamente quella della superficie di somministrazione.

Esclusivamente ai fini del presente regolamento, e per gli usi sopra definiti, "Dehor" e "Padiglioni" sono equiparati a "strutture con uso precario del suolo pubblico".

2. È consentita l'installazione di dehor con due / tre tavoli e sedie ovvero con una o due panche di mt 2 max di lunghezza 8 (occupazione max 15 mq) fronte esercizi commerciali di cui al D.Lgs 114/1998 di tipo vicinato alimentare e panifici artigianali per garantire il consumo sul posto (art 3 e 4 DL 223/2006).


3. I padiglioni si configurano come manufatti edilizi sul territorio, con uso precario del suolo pubblico, e necessitano di apposito titolo edilizio ai sensi del dpr 380/2001 e smi. Il titolare di un pubblico esercizio che intenda installare un padiglione deve richiedere ed ottenere dal Suap un provvedimento unico autorizzativo ex dpr 160/2010 che ricomprende:

- parere di viabilità ai sensi del codice della strada
- l'autorizzazione temporanea all'occupazione di suolo pubblico di cui all'art 10
- permesso di costruire ai sensi del dpr 380/01; la scia alternativa al permesso di costruire edilizia dovrà essere presentata contestualmente alla domanda
- eventuale corresponsione di un canone concessorio stabilito dalla Giunta Comunale
- autorizzazione paesaggistica e/o parere della Soprintendenza delle Belle arti
- adempimenti in materia di costruzioni sismiche art 93 e ss del dpr 380/01
- autorizzazione manomissione suolo pubblico
- assolvimento fabbisogno a parcheggio di cui all'art. 8 della DGR 85/2010
- rispetto delle disposizioni igienico sanitarie di cui alla DGR regolamento 2/r del 3.3.2008

4. Il padiglione è soggetto a presentazione di agibilità edilizia ai sensi del dpr 380/01 e

dichiarazione ai fini catastali.

5. I dehors sono soggetti alla richiesta preventiva di parere di viabilità e di nulla osta occupazione suolo pubblico. Laddove sia richiesta la manomissione di suolo pubblico ai sensi del vigente regolamento comunale per installazione di allacci elettrici occorre ottenere la relativa autorizzazione preliminare.
6. Ottenuti i provvedimenti di cui ai c. 3 e 5, il titolare del pubblico esercizio dovrà presentare/ottenere la Scia/autorizzazione di ampliamento di superficie di somministrazione ai sensi della DGR 85/2010.
7. I dehors ed i padiglioni devono essere installati garantendo la maggiore contiguità possibile all'esercizio. Non è possibile installare dehors/padiglioni o parti di esso in zone ove sia necessario, per raggiungerli dall'ingresso dell'esercizio, l'attraversamento di strade a traffico veicolare.
8. Qualora sia richiesta l'occupazione di spazi limitrofi all'esercizio (quali aree antistanti esercizi adiacenti, in corrispondenza di finestre e/o punti luce, davanti ingressi condominiali) il rilascio del titolo di concessione occupazione suolo è subordinato al rilascio dell'assenso scritto dei soggetti a vario titolo interessati (quali titolari degli esercizi contigui, l'amministrazione dello stabile...). L'assenso è necessario anche nel caso in cui si intenda fissare sulla facciata di un fabbricato elementi complementari di copertura e riparo del dehor e/o padiglione ovvero si intenda costruire il padiglione/dehor in aderenza all'edificio/condominio.
9. È consentito derogare al limite di spazio per la circolazione dei pedoni prevista dal codice della strada (art 20 dlgs 495/92), laddove il dehor/padiglione sia posto a filo marciapiede e il marciapiede stesso sia inferiore a mt 1,5, purchè venga lasciato uno spazio pedonale almeno pari alla profondità del marciapiede, e comunque mai inferiore a mt 0,8.
10. L'altezza minima interna del dehor non può essere inferiore a mt 2,20 nel rispetto di quanto previsto dall'art. 107 del regolamento edilizio. L'altezza minima interna del padiglione non può essere inferiore a mt 2,2 e quella esterna non può superare i mt 3,5. Comunque l'altezza media interna del padiglione non deve essere inferiore a mt 2,40.
11. Tutti gli elementi che costituiscono il dehor/padiglione non devono prevedere alcuna infissione al suolo con opere murarie o cementizie, ma solo ancoraggi.
12. Nel caso in cui il dehor o padiglione sia posizionato su chiusini per sottoservizi, deve essere sempre prevista una soluzione che garantisca l'immediata ispezionabilità. Nel caso in cui sia posizionato su caditoie stradali dovrà essere sempre garantito il regolare deflusso delle acque meteoriche. L'installazione di elementi fissi relativi a dehors o padiglioni non deve determinare riduzione della sezione di deflusso delle acque meteoriche in superficie. Nel caso di presenza di pedana, dovranno essere studiati accorgimenti progettuali che garantiscano l'ispezionabilità e il facile accesso a chiusini e sottoservizi. In caso, nell'area interessata dal rigurgito idraulico causato dagli elementi del dehors/padiglione o da eventuali detriti trattenuti dagli stessi, dovessero verificarsi allagamenti o danni a terzi, questi saranno da considerarsi causati dalla presenza degli elementi costituendi i manufatti stessi.
13. Per la zona di Stupinigi la Giunta Comunale adotta apposito documento tecnico condiviso con L'Ente Parco, la Soprintendenza, la Commissione paesaggistica regionale.
14. La distanza radiale della perimetrazione, orizzontale e verticale, dei padiglioni e/o dehors, dal punto di affaccio di eventuali balconi, finestre o sporgenze fisse di edifici contigui o prospicienti dovrà essere sempre di almeno mt 2,5. Tale distanza deve essere garantita anche in caso di dehors con copertura costituita da ombrelloni e/o tende e/o tettoie. È derogabile fino a mt 2 per quelli esistenti.



15. Si applica 879 cc. e l'art 87 del vigente regolamento edilizio comunale (*per interpretazione* vedi consiglio di stato sez. IV n. 5264 del 14.12.2016 – cassazione civ. sez. II – n. 28938 del 27.12.2011 – consiglio di stato sez II n. 2863 del 12.2.2016).
16. Le strutture e i manufatti dei dehors e padiglioni devono essere dimensionati e realizzati per resistere alle azioni degli agenti atmosferici al fine di garantire l'incolumità pubblica e privata, con specifico riferimento al *Dm LLPP 16.1.1996 “Norme tecniche relative ai Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi”* e relativa circolare *LLPP n. 156 del 4.7.1996, ai fini del quale il Comune rientra nella zona 1*. Qualora le strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera sia regolamentata da specifiche norme l'osservanza e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato al Comune ai fini rilascio provvedimento occupazione suolo con la presentazione della dichiarazione di corretto montaggio e staticità.
17. Tutti gli elementi e le eventuali strutture devono essere smontabili o facilmente rimovibili e, qualora per garantirne la sicurezza e la stabilità sia necessario prevedere l'infissione di elementi al suolo o sulle facciate, questa deve essere minima e limitata allo stretto necessario.
18. È ammessa l'installazione di impianti elettrici illuminanti e riscaldanti. È vietata l'installazione di apparecchi riscaldanti a Gpl – funghi – in ambienti chiusi a padiglione. Sono consentiti in aree all'aperto o in spazi ampliamenti ventilati con almeno un lato completamente privo di parete o comunque assicurando una superficie libera non inferiore al 25% della somma delle superfici verticali. (gli impianti riscaldanti – funghi – alimentati da GPL contenuto in bombola installata nel basamento – devono rispettare le norme di cui L 1083/1971; dlgs 128/2006 – dlgs 81/2008 - regolamento UE 2016/426/ue; devono essere provvisti di marchiature CE, devono rispettare le distanze di mt 1 da materiali combustibili e mt 2 da caditoie non sifonate, griglie di aerazione, aperture comunicanti con locali seminterrati e cantine).
19. La Giunta Comunale può approvare un elaborato tecnico che definisce le caratteristiche e le tipologie dei dehors e padiglioni. Il progetto di installazione del padiglione è soggetto ad approvazione da parte della Giunta comunale.
20. L'attività di somministrazione nei dehors e padiglioni osserva il medesimo orario dell'esercizio a cui sono connessi. Allo scadere dell'orario di chiusura, gli elementi di arredo dei dehors dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato ovvero su pedana all'interno di apposita delimitazione.
21. La struttura a dehor/padiglione è direttamente connessa funzionalmente con l'esercizio di somministrazione principale. In caso di installazione stagionale del dehor con operazioni di smontaggio e montaggio annuali, rimane valido il provvedimento autorizzativo già rilasciato e la relativa concessione in corso di validità. Occorre

- presentare la dichiarazione di corretto montaggio.
22. È soggetto a rilascio di nuovo provvedimento autorizzativo in caso di modifica strutturale e dimensionale quale ad es. passaggio da dehor a struttura a padiglione, ampliamento/riduzione della struttura a padiglione.
23. È soggetta a sola comunicazione da presentare al suap la riduzione della superficie del dehor oggetto di concessione. È parimenti soggetta a sola comunicazione l'ampliamento o modifica del dehor esistente per una superficie non superiore a mq 5 complessivi.
24. Eventuali variazioni della sagoma/ struttura del padiglione sia in diminuzione che in aumento dovranno essere precedute da presentazione di nuova autorizzazione di suolo pubblico e titolo edilizio correlato.
25. Per dehor stagionale si intende la struttura installata per un periodo non superiore a 180 gg nel corso dell'anno solare.
26. La disposizione del presente articolo si applica alle nuove installazioni. Alle strutture a padiglione esistenti sul territorio, si applica in sede di rinnovo/proroga successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione e comunque in occasione di interventi manutentivi straordinari importanti che prevedano la sostituzione di elementi costitutivi della struttura. Ai fini dell'adeguamento si assegna un termine transitorio di 15 mesi.
27. Sono soggette a presentazione di Scia edilizia le strutture a carattere meramente pertinenziale realizzate a forma di padiglione, che ammettono la collocazione di soli 3 tavoli e relativi posti a sedere calcolati ai sensi del regolamento DGR 2/r del 2.3.2008: mq 1.25 a persona (max 15 mq) e che non superano comunque il 20 % del volume del locale di somministrazione a cui sono annessi (art 3 c. 1 lett e6) dpr 380/2001). (Tar Catania sez II n. 2446 del 8.10.2020 - Consiglio di Stato sez V n. 3939 del 19.7.2019, consiglio di Stato sez V n. 3952 del 24.7.2014 – consiglio di stato sez II n. 3807 del 5.6.2019)
28. In caso di sanatoria del manufatto edilizio si applicano le disposizioni previste dal dpr 380/2001

Articolo 2 **Occupazione con Chioschi**

1. Per chiosco si intende quel manufatto isolato, di dimensioni contenute, (generalmente prefabbricato) strutturalmente durevole, tradizionalmente concepito per la vendita di generi diversi, posato su suolo pubblico, ovvero privato gravato di servitù di uso pubblico a seguito di concessione a titolo precario rilasciata dalla Civica Amministrazione.
2. Alle concessioni rilasciate per installazione di chioschi su area pubblica si applicano le disposizioni di cui alla lr 28/99, art 28 e 29 dlgs 114/98 laddove compatibili, la DGR 32-2642 del 2.4.2001 in materia di commercio su area pubblica per quanto compatibili, il Dm 20.11.2020 e Dgr 2-1555 del 14.12.2020 in materia di rinnovo concessioni.
3. Si applicano le discipline specifiche previste per le attività insediate nel chiosco. (es. in caso di attività di somministrazione si applica la lr. 38/2006 e la DGR 85/2010, in caso di edicola si applica il dlgs 170 del 24.4.2001...).
4. La Giunta comunale approva con apposito atto le aree comunali ove sono installabili dei chioschi e le relative destinazioni d'uso. L'assegnazione avviene secondo le procedure di cui all'art 3. In ogni caso è ammesso il ricorso all'art 4. (vedi Tar Lecce sez III n. 852 del 23.5.2019).
5. Le caratteristiche tecniche del chiosco sono stabilite dalla Giunta comunale. Con medesimo atto può procedere a modifica delle caratteristiche anche per quelli già esistenti.

6. La Giunta comunale definisce con apposito atto le destinazioni d'uso ammesse e la modifica delle stesse. Nel medesimo atto sono stabilite le tipologie di attività commerciali, artigianali e di servizio insediabili. Per i chioschi esistenti sul territorio rimane invariata la destinazione d'uso già autorizzata pena la revoca/decadenza del titolo concessorio. In caso di sospensione o chiusura attività commerciale esercitata nel chiosco da oltre 2 anni si determina la decadenza/revoca della concessione (*vedi Tar Lecce sez III n. 852 del 23.5.2019*).
7. Laddove non previsto in apposito atto, la Giunta comunale approva il progetto del chiosco ivi compreso la modifica strutturale e/o dimensionale e relativa concessione di occupazione suolo a cui segue rilascio di un provvedimento autorizzativo. L'approvazione avviene su conforme parere di fattibilità tecnica (verifica es interferenze con i sottoservizi ecc....), viabile ed edilizio/urbanistica.
8. Il chiosco si configura come manufatto edilizio sul territorio, con uso precario del suolo pubblico, e necessita di apposito titolo edilizio ai sensi del dpr 380/2001 e s.m.i. Il titolare che intenda installare/modificare un chiosco deve richiedere ed ottenere dal Suap un provvedimento unico autorizzativo ex dpr 160/2010 che ricomprende:
 - parere di viabilità ai sensi del codice della strada
 - l'autorizzazione temporanea all'occupazione di suolo pubblico di cui all'art 10
 - permesso di costruire o parere di compatibilità edilizia ai sensi del dpr 380/01. In caso di presentazione scia alternativa al permesso di costruire ai sensi del dpr 380/2001 questa è contestuale alla domanda
 - autorizzazione paesaggistica e/o parere della Soprendenza delle Belle arti
 - adempimenti in materia di costruzioni sismiche art 93 e ss del dpr 380/01
 - autorizzazione manomissione suolo pubblico
 - assolvimento fabbisogno a parcheggio di cui all'art. 8 della DGR 85/2010 in caso insediamento attività di somministrazione.
 - rispetto delle disposizioni igienico sanitarie relative all'attività insediata
 - eventuale corresponsione di un canone concessorio stabilito dalla Giunta Comunale
9. L'altezza interna del chiosco è pari a mt 2.7 e quella superiore non deve superare i mt 4. L'altezza minima interna del chiosco non può essere inferiore a mt 2.2 ai sensi dell'art 107 del regolamento edilizio. Comunque l'altezza media interna del chiosco non deve essere inferiore a mt 2,40.
10. Il chiosco è soggetto a presentazione di agibilità edilizia ai sensi del dpr 380/01 e dichiarazione ai fini catastali.
11. Potranno essere autorizzati l'installazione di dehor e padiglioni esterni al chiosco a servizio dell'attività di somministrazione insediata. Si applicano le disposizioni di cui al c. 2 bis.
12. Si applica l'art 879 cc. e l'art 87 del regolamento edilizio (per interpretazione vedi consiglio di stato sez. IV n. 5264 del 14.12.2016 – cassazione civ. sez. II – n. 28938 del 27.12.2011 – consiglio di stato sez II n. 2863 del 12.2.2016)
13. La distanza radiale della perimetrazione, orizzontale e verticale, del chiosco/padiglione, dal punto di affaccio di eventuali balconi, finestre o sporgenze fisse di edifici contigui o prospicienti dovrà essere sempre di almeno mt 2,5. Tale distanza deve essere garantita anche in caso di installazione dehor con copertura costituita da ombrelloni e/o tende e/o tettoie.
14. E' soggetto a rilascio di nuovo provvedimento autorizzativo la richiesta di modifica strutturale e/o dimensionale su conforme approvazione del progetto da parte della Giunta Comunale.
15. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle nuove installazioni ed a quelle esistenti sul territorio. A quelle in essere sul territorio, si applica in sede di rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della precedente disposizione. Ai fini

dell'adeguamento si assegna un termine transitorio di 15 mesi.

16.In caso di sanatoria edilizia si applicano le disposizioni di cui al dpr 380/2001.

Articolo 3

Bando pubblico di assegnazione concessioni permanenti per chioschi e mezzi pubblicitari

- 1.L'amministrazione comunale concede a terzi il suolo pubblico ed eventualmente i fabbricati di proprietà comunale per l'installazione di impianti destinati alla pubblicità permanente
- 2.L'amministrazione comunale concede a terzi il suolo pubblico di proprietà comunale per installazione di chioschi o altri manufatti di interesse pubblico valutato dalla Giunta comunale.
3. Il comune può individuare il soggetto terzo mediante procedure o gare ad evidenza pubblica da svolgere sulla base della normativa vigente in materia
- 4.L'assegnazione in concessione di suolo pubblico per installazione di chioschi/altri manufatti a titolo di occupazione permanente decennale e/o di mezzi pubblicitari a carattere permanente triennale, avviene mediante avvisi/bandi pubblici che contengono in particolare:
 - a) gli elementi identificativi del bene; nel caso dei mezzi pubblicitari vanno individuate il numero, le tipologie e le posizioni da concedere anche raggruppate per lotti;
 - b) le finalità della concessione;
 - c) la durata della concessione;
 - d) le condizioni e destinazioni d'uso;
 - e) i requisiti del concessionario tenuto conto delle caratteristiche del bene;
 - f) ogni altro elemento utile al perseguimento dell'interesse pubblico, ivi inclusa l'individuazione di particolari categorie di soggetti ammessi a partecipare, la prelazione per l'attuale occupante e vincoli aggiuntivi in caso di ubicazioni specifiche.
 - g) eventuale canone di concessione stabilito dal Comune
5. I criteri e le modalità di aggiudicazione sono determinati dalla Giunta Comunale e stabiliti dall'avviso di gara/bando.
6. Le modalità di aggiudicazione sono stabilite dalla Giunta comunale e determinati dal bando

Articolo 4

Procedimento su istanza di parte per la scelta del concessionario

1. Qualsiasi soggetto pubblico o privato che intenda ottenere in concessione un'area di suolo pubblico deve produrre istanza allo sportello unico del comune.
 2. La richiesta dovrà contenere la descrizione dell'idea progettuale proposta mediante una relazione tecnica capace di evidenziare, ancorché non ancora a livello esecutivo, gli interventi previsti.
 3. Il Suap procederà ad istruttoria dell'istanza richiedendo i pareri necessari agli uffici ed enti coinvolti nel procedimento.
 4. L'esame in via preliminare della domanda ha il fine di verificare che:
 - il bene non soddisfi concrete ed immediate esigenze del Comune
 - i requisiti soggettivi e di legittimazione del richiedente alla luce della normativa vigente
 - la procedibilità e l'ammissibilità dell'intervento
- Qualora riscontri carenze o irregolarità nella domanda, assegna al richiedente un

termine, non inferiore a dieci giorni e non superiore a trenta, a seconda della complessità dell'integrazione richiesta, per l'integrazione o la regolarizzazione della domanda.

5. La presentazione dell'istanza non obbliga né vincola il Comune, che potrà a suo insindacabile giudizio non dar corso ad alcuna procedura successiva senza che il richiedente abbia diritto ad alcun rimborso od indennizzo.
6. Nel caso di inammissibilità della domanda ovvero decorso senza esito il termine assegnato per l'integrazione, il procedimento si conclude e dell'improcedibilità è data notizia al richiedente.
6. Verificata la procedibilità ed ammissibilità della domanda il Suap, previa deliberazione autorizzativa della Giunta Comunale, qualora si ritenga di dar corso alle procedure successive, dà notizia della presentazione della domanda di concessione mediante la pubblicazione di un idoneo avviso sul sito istituzionale del Comune, sul Bollettino Ufficiale della Regione e di un estratto su due o più quotidiani a larga diffusione locale per la presentazione, entro trenta giorni dalla pubblicazione, di osservazioni e di eventuali domande concorrenti.
7. Il Suap provvede altresì ad acquisire i pareri, nulla-osta ed autorizzazioni necessari, con particolare riguardo ai beni di interesse culturale e/o soggetti a vincolo.
8. Se a seguito della pubblicazione dell'avviso sono presentate domande concorrenti per l'utilizzo dello stesso bene, la struttura competente/suap procede all'aggiudicazione della concessione mediante emanazione di bando pubblico di cui all'art . 1 precedente.
9. Non si procede allo svolgimento di procedura di selezione quando, allo scadere del termine indicato nella pubblicazione, non siano pervenute domande concorrenti. In tal caso il Comune potrà procedere all'espletamento istruttorio per il rilascio della concessione occupazione suolo e dei conseguenti titoli abilitativi necessari.